Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 21 marzo 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato il n. 69-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 69 DEL 21 MARZO 1985:

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 19 marzo 1985, n. **26.**
Decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria.

(1607)

LEGGI E DECRETI

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

Testo aggiornato del decreto ministeriale 20 giugno 1966 recante: « Determinazione dei criteri di massima per l'esame dei cortometraggi, ai fini dell'assegnazione dei premi di qualità ».

PREMESSA

Il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 20 giugno 1966 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 9 luglio 1966) è stato modificato:

dal decreto ministeriale 21 marzo 1967 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 19 aprile 1967);

dal decreto ministeriale 28 gennaio 1985 (pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*).

Il Ministero del turismo e dello spettacolo ha redatto, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839, il testo aggiornato del decreto ministeriale 20 giugno 1966, nel quale i commi sostituiti, modificati o aggiunti sono stampati con caratteri corsivi. In calce al decreto è specificata la fonte che ha apportato la variazione.

Art. 1.

1. All'atto dell'insediamento della commissione, tutti i componenti, presa visione dell'elenco dei film, dovranno dichiarare di non essere, direttamente o indirettamente, interessati alla scelta di alcuno dei cortometraggi in concorso, ai fini dell'assegnazione dei premi di qualità.

2. Di tale dichiarazione sarà presa nota nell'apposito verbale.

Art. 2.

1. *L'esame dei cortometraggi in concorso sarà effettuato con la proiezione delle pellicole, alla quale dovranno assistere i componenti della commissione. Tuttavia i componenti che dichiarino per iscritto di aver già visionato determinati cortometraggi in concorso e di essere in grado di esprimere su di essi il proprio giudizio saranno dispensati dall'obbligo di assistere alla relativa proiezione* (*).

2. I componenti eventualmente impediti ad assistere alla proiezione di uno o più cortometraggi in concorso possono prenderne visione nei giorni successivi, in proiezioni appositamente predisposte.

3. Di ciascuna riunione della commissione dovrà essere redatto, in triplice copia, apposito verbale firmato da tutti i componenti presenti e dal segretario.

4. Analogo verbale dovrà essere redatto nei casi delle speciali proiezioni, di cui al secondo comma.

5. I verbali saranno trascritti su apposito registro ed ivi firmati dai componenti presenti alle relative riunioni.

Art. 3.

In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno o più componenti della commissione, i nuovi componenti nominati in loro sostituzione, prima di partecipare alla riunione per la formazione della graduatoria finale, dovranno rendere le dichiarazioni di cui all'art. 1 *e visionare i cortometraggi esaminati in precedenza dagli altri componenti, ovvero rilasciare la dichiarazione scritta di cui al primo comma dell'art.* 2 (*).

Art. 4.

1. I premi di qualità possono essere assegnati solo ai cortometraggi che siano di livello particolarmente elevato dal punto di vista tecnico, artistico e culturale.

2. La commissione pertanto, nel redigere motivata graduatoria di merito di tutti i film in concorso, dovrà riferirsi esclusivamente e specificamente alle qualità tecniche, artistiche e culturali di ciascun cortometraggio.

Art. 5.

1. *Quando sia stato accertato, nei modi indicati al primo comma dell'art.* 2, *che ciascun componente abbia preso visione di tutti i cortometraggi in concorso, la commissione procederà a stabilire una graduatoria, previa discussione e votazione su tutte le opere esaminate* (*).

2. Alle discussioni ed alle votazioni per la formazione della graduatoria finale tra i film in concorso debbono partecipare tutti i componenti della commissione.

3. *Qualora nella prima convocazione non siano presenti tutti i componenti della commissione è sufficiente, in seconda convocazione, la presenza, oltre che del presidente, dei due terzi dei componenti, fra cui almeno uno dei docenti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche di cui al primo comma, lettera* c), *dell'art.* 49 *della legge* 4 *novembre* 1965, *n.* 1213, *parzialmente modificato dall'art.* 16 *della legge* 21 *giugno* 1975, *n.* 287 (**).

4. In mancanza dell'unanimità, le decisioni sono prese a maggioranza assoluta.

Art. 6

1. Per la formazione della graduatoria finale, ciascun componente dovrà indicare, dopo la discussione generale, quali cortometraggi, per il livello particolarmente elevato dal punto di vista tecnico, artistico e culturale, siano meritevoli dei premi di qualità rispettivamente da 10 milioni, da 7 milioni e da 5.500.000 di lire.

2. Ciascun componente a tal fine compilerà e sottoscriverà apposita scheda, contenente un elenco di cortometraggi di numero non superiore a quello dei premi da 10 milioni di lire conferibili per il trimestre in esame.

3. Conseguiranno il premio di qualità da 10 milioni di lire i cortometraggi che abbiano ottenuto, in questa prima votazione, non meno di quattro voti, sempre che il loro numero sia pari o inferiore a quello dei premi da 10 milioni di lire conferibili nel trimestre.

4. Qualora il numero di tali cortometraggi risulti superiore al numero dei premi da 10 milioni di lire conferibili nel trimestre, il premio verrà attribuito ai cortometraggi che abbiano ottenuto, nell'ordine, il maggior numero di voti fino ad arrivare al gruppo dei cortometraggi che abbiano avuto lo stesso numero di voti e fra i quali dovrà essere operata la scelta con una nuova votazione.

5. Ciascun componente della commissione compilerà e sottoscriverà a tal fine una seconda scheda contenente un elenco di cortometraggi, appartenenti a detto gruppo, di numero non superiore a quello dei premi da 10 milioni di lire ancora disponibili.

6. In caso che si verifichi ancora una parità di voti, si ripeterà la procedura di cui ai precedenti commi fino a quando gli ultimi cortometraggi da inscrire nella graduatoria finale per i premi da 10 milioni di lire abbiano ottenuto un numero di voti maggiore di quello ottenuto dagli altri cortometraggi rimasti in concorso.

7. I cortometraggi che, pur avendo ottenuto nella prima votazione non meno di quattro voti per l'assegnazione dei premi di qualità da 10 milioni di lire, sono rimasti esclusi da tale premio, conseguiranno un premio da 7 milioni di lire.

8. Per l'assegnazione dei rimanenti premi di qualità da 7 milioni di lire, ciascun componente segnalerà, compilerà e sottoscriverà una nuova scheda contenente un elenco di cortometraggi di numero non superiore a quello dei premi da 7 milioni di lire ancora disponibili per il trimestre in esame, procedendosi con sistema analogo a quello indicato nei precedenti commi.

9. I cortometraggi che abbiano ottenuto non meno di quattro voti per l'assegnazione dei premi da 7 milioni di lire e che tuttavia siano rimasti esclusi da tale premio, conseguiranno un premio da 5.500.000 lire.

10. Anche per l'assegnazione dei rimanenti premi di qualità da 5.500.000 lire si procederà secondo le norme di cui ai precedenti commi.

11. Nel verbale delle riunioni conclusive dovranno essere riportati gli elenchi dei cortometraggi segnalati da ciascun componente della commissione ai fini dell'assegnazione dei premi di qualità, nonché gli eventuali elenchi suppletivi delle votazioni di ballottaggio, di cui al presente articolo.

Art. 7.

I premi di qualità relativi all'esercizio finanziario 1965 saranno assegnati, per ciascun trimestre, ai cortometraggi scelti dalla commissione tra quelli presentati alla revisione cinematografica nel rispettivo trimestre, anche se dichiarati nazionali successivamente, purché prima che la medesima commissione abbia iniziato i lavori del trimestre corrispondente.

Art. 8.

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili anche ai fini dell'assegnazione annuale dei venti premi da 5.500.000 lire ciascuno riservati, per ogni esercizio finanziario, ai cortometraggi dichiarati nazionali dalle competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Art. 9.

Sul Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo sarà pubblicato l'elenco dei cortometraggi in concorso, nonché la graduatoria dei film stessi con l'indicazione dei voti favorevoli espressi dai singoli componenti.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà vigore dal giorno stesso della pubblicazione.

(*) Comma così sostituito dal decreto ministeriale 21 marzo 1967.

(**) Comma aggiunto dall'articolo unico del decreto ministeriale 28 gennaio 1985.

NOTE

Nota all'art. 5, terzo comma:

— Il testo dell'art. 49 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 12 novembre 1965), parzialmente modificato dall'art. 16 della legge 21 giugno 1975, n. 287 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'11 luglio 1975), è il seguente:

«Art. 49. (*Commissione per i premi di qualità ai cortometraggi*). — La commissione che esprime il parere sull'assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi di cui all'art. 11 è composta di:

a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita le funzioni di presidente, designate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

b) tre critici cinematografici designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, salvo quanto previsto dalla legge 30 novembre 1973, n. 818;

c) un docente universitario in materie scientifiche e un docente di sociologia o di psicologia designati dal Consiglio nazionale delle ricerche.

La commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia.

Per ogni componente effettivo è nominato un supplente, che subentra nell'incarico solo in caso di dimissioni o di altre cause di impedimento permanente del titolare, sino al termine del mandato a questo conferito. I componenti effettivi e supplenti durano in carica per l'esame dei film la cui domanda di nazionalità sia stata presentata nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenenti alla carriera direttiva, esercitano le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente.

I componenti effettivi che abbiano partecipato a qualsiasi titolo alla realizzazione anche di un solo film in concorso nell'anno finanziario debbono essere sostituiti. I componenti hanno l'obbligo, nella prima riunione, di fare al riguardo apposita dichiarazione scritta.

Per essere nominati componenti della commissione è necessario non aver svolto nel triennio precedente, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, attività cinematografica nell'ambito della produzione del cortometraggio».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 11 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, parzialmente modificato dall'art. 5 della legge 21 giugno 1975, n. 287, è il seguente:

«Art. 11. (*Premi di qualità*). — I cortometraggi, per i quali sia stata presentata in ciascun trimestre domanda di nazionalità, corredata, a pena di inammissibilità, dalla documentazione di cui al quarto comma dell'art. 10, unitamente alla copia campione del film, concorrono all'assegnazione dei premi di qualità.

I cortometraggi prescelti dalla commissione, che non ottengono il riconoscimento della nazionalità di cui agli articoli 10 e 19 della presente legge, sono esclusi dalla graduatoria di merito.

Ai cortometraggi inclusi nella graduatoria sono assegnati i seguenti premi:

a) due premi da lire 10 milioni ciascuno;
b) otto premi da lire 7 milioni ciascuno;
c) venti premi da lire 5 milioni e 500 mila ciascuno.

Tali premi sono attribuiti nella misura del 90 per cento al produttore, dell'8 per cento al regista e del 2 per cento al direttore della fotografia, che siano cittadini italiani e siano iscritti con la rispettiva qualifica al pubblico registro cinematografico.

L'ammontare dei premi suddetti viene ridotto del dieci per cento nel caso che il cortometraggio premiato sia stato girato in bianco e nero e viene, invece, aumentato del dieci per cento nel caso che il cortometraggio sia di animazione.

I premi eventualmente non assegnati in ciascun trimestre vanno ad aumentare il numero dei premi da assegnare nel trimestre successivo purché nell'ambito dello stesso esercizio finanziario.

I premi di qualità sono assegnati, entro il trimestre successivo, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme parere della commissione di cui all'art. 49, ai cortometraggi in concorso che siano di livello particolarmente elevato dal punto di vista tecnico, artistico e culturale. La commissione redige motivata graduatoria di merito di tutti i film in concorso.

Il pagamento dei premi è subordinato all'accertamento da parte della S.I.A.E. che il film sia stato proiettato in almeno 500 sale cinematografiche.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora la distribuzione del cortometraggio sia garantita per lo stesso numero di sale dall'Ente autonomo di gestione per il cinema che, a tal fine, si avvarrà dell'Istituto Luce.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà ad organizzare una pubblica proiezione di tutti i cortometraggi in concorso.

Venti premi da lire cinque milioni e 500 mila ciascuno, da attribuire al produttore del film, sono inoltre riservati, per ogni esercizio finanziario, ai cortometraggi dichiarati nazionali dalle competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea ed in possesso dei requisiti previsti dal quarto comma. L'assegnazione dei premi è effettuata, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme parere della commissione prevista dall'art. 49, tra i film designati da detti Stati che, a tal fine, possono presentare, entro ciascun esercizio, due film o il cinque per cento della rispettiva produzione dell'anno precedente ».

(1501)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° dicembre 1984.

Modificazioni delle procedure per la liquidazione e l'erogazione di contributi su emissioni obbligazionarie, ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 18, commi sesto e settimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130, con cui si dispone, tra l'altro, che a tutti gli adempimenti che si rendono necessari per consentire la più agile attuazione della citata legge n. 675/1977 provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1983, in materia di procedure per la liquidazione e l'erogazione di contributi su emissioni obbligazionarie, ai sensi dell'art. 4, comma primo, lettera *c*), della citata legge n. 675/1977;

Visto l'art. 7 della legge 31 maggio 1984, n. 193, che prevede la concessione delle agevolazioni di cui alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 4 della citata legge n. 675/1977, anche nel caso in cui le obbligazioni vengano emesse da società o da enti pubblici economici che controllano direttamente o indirettamente le imprese che hanno richiesto le agevolazioni stesse;

Ritenuta la necessità di integrare il citato decreto ministeriale 30 giugno 1983, con la disciplina relativa alla fattispecie di cui al menzionato art. 7 della legge n. 193/1984, e di apportare al medesimo decreto modificazioni e integrazioni al fine di rendere più completa e chiara la normativa;

Decreta:

Articolo unico

Al decreto ministeriale 30 giugno 1983 indicato in premessa sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'art. 2, alla fine dell'ultimo comma, è aggiunta la seguente frase: « Tali delibere potranno essere diversificate per quanto riguarda le condizioni di emissione ».

b) All'art. 3 sono aggiunti i seguenti commi:

« Il minor tasso di emissione, o quello del periodo, nel caso di emissione a tassi variabili, da porre a confronto con il tasso di riferimento, è determinato tenendo conto anche dell'eventuale differenza tra il prezzo di emissione ed il valore nominale, della commissione di collocamento, degli oneri fiscali e notarili, del costo di stampa dei titoli e di ogni altro onere documentato inerente alla gestione del prestito.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1, primo comma, punto 1), l'incidenza degli oneri di cui al comma precedente è determinata da quote costanti annue secondo un piano di ammortamento con scadenze corrispondenti a quelle del periodo di ammortamento dell'emissione obbligazionaria. Tali quote annuali costanti sono espresse in termini di maggiorazioni di tasso pari, per ciascuna scadenza, alla percentuale risultante dal rapporto tra la singola quota degli oneri e l'esposizione media del prestito obbligazionario. L'esposizione media è data dalla semisomma del debito in linea capitale all'inizio del primo e dell'ultimo anno del periodo di ammortamento.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1, primo comma, punto 2), il tasso comprensivo degli oneri di cui al secondo comma è calcolato con il metodo del flusso di cassa scontato (discount cash flow). La rata di confronto è calcolata sulla base del tasso così determinato ».

c) L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« Il collocamento totale delle obbligazioni deve avvenire nel periodo massimo di cinque anni per le iniziative ubicate nel Mezzogiorno e di tre anni per le iniziative ubicate nel restante territorio, a decorrere dal giorno in cui viene completato il classamento della prima emissione parziale.

La durata massima dell'operazione non può comunque superare quindici anni a decorrere dal termine iniziale di cui al primo comma ».

d) Il primo comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

« Il contributo dello Stato decorre dall'inizio dell'ammortamento, anche se è previsto un periodo di preammortamento ».

e) L'art. 6 è sostituito dal seguente:

« Le erogazioni dei contributi vengono effettuate in misura corrispondente a quanto spettante secondo l'effettivo avanzamento dei lavori e con riferimento agli interessi maturati sulla relativa quota di obbligazioni

già classate, a decorrere dalla data cui è riferito lo stato di avanzamento lavori, nel rispetto delle condizioni stabilte nel decreto di concessione.

In caso di presentazione di più stati di avanzamento lavori le spese di progettazione e direzione lavori danno luogo a erogazioni di contributi a partire dal secondo stato di avanzamento; le spese per scorte dopo la realizzazione degli investimenti fissi; le eventuali rimanenti spese contenute nel piano approvato dal CIPI in proporzione alla realizzazione degli investimenti fissi ».

f) Dopo l'art. 7, è inserito il seguente articolo:

Art. 7-*bis*. — « Qualora l'emissione obbligazionaria venga effettuata dal soggetto controllante, ai sensi dell'art. 7 della legge 31 maggio 1984, n. 193, questi trasferirà gli importi provenienti dal collocamento alle imprese che hanno richiesto le agevolazioni, a carico delle quali sarà posto l'onere globale del prestito obbligazionario.

L'emissione obbligazionaria del soggetto controllante può riguardare uno o più progetti di una o più imprese controllate. In tal caso la delibera di emissione deve specificare la quota dell'emissione stessa attribuita a ciascun progetto nonché la quota complessiva attribuita alle iniziative ubicate nel Mezzogiorno e quella riguardante le iniziative localizzate nel restante territorio.

Il contributo dello Stato è determinato con riferimento all'ammontare nominale dell'emissione obbligazionaria.

La richiesta di pagamento del contributo dello Stato deve essere presentata dall'impresa che richiede l'agevolazione e che realizza il progetto. Il contributo viene direttamente erogato a questa ».

g) All'allegato *A*, dopo il punto 7), sono inseriti i seguenti punti 8) e 9):

8) dichiarazioni del legale rappresentante, o di uno o più procuratori, del soggetto emittente attestanti:

a) le date di inzio e di completamento del classamento;

b) l'ammontare degli oneri e spese di cui all'art. 3, secondo comma;

9) nel caso in cui l'emissione obbligazionaria venga effettuata dal soggetto controllante, la documentazione di cui ai precedenti punti 1), 2) e 8) è depositata da questo presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Qualora l'emissione obbligazionaria riguardi uno o più progetti di una o più imprese controllate, il deposito suindicato ha effetto per tutte le successive richieste di erogazione di contributi, relative a tale emissione, da parte delle imprese realizzatrici del progetto agevolato.

Ove il soggetto emittente sia un ente pubblico economico, la documentazione di cui al precedente punto 1) è riferita ai corrispondenti atti posti in essere dall'ente secondo le norme che ne regolano il funzionamento.

La documentazione di cui ai precedenti punti 3), 4), 5), 6) e 7) è presentata dall'impresa che realizza il progetto al momento della richiesta del pagamento del contributo, unitamente alla dichiarazione dell'avvenuto trasferimento dei fondi dal soggetto controllante all'impresa stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1985
Registro n. 2 Industria, foglio n. 73

(1503)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 28 gennaio 1985.

Modificazioni al decreto ministeriale 20 giugno 1966 contenente la determinazione dei criteri di massima per l'esame dei cortometraggi ai fini dell'assegnazione dei premi di qualità (*).

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 49 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, parzialmente modificato dall'art. 16 della legge 21 giugno 1975, n. 287;

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 9 luglio 1966, parzialmente modificato dal decreto in data 21 marzo 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 19 aprile 1967, contenente la determinazione dei criteri di massima ai quali deve attenersi la commissione prevista dal citato art. 49 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nell'esame dei cortometraggi ai fini dell'assegnazione dei premi di qualità di cui all'art. 11 della legge stessa, parzialmente modificato dall'art. 5 della legge 21 giugno 1975 n. 287;

Considerata l'opportunità di apportare modifiche al sopra citato decreto 20 giugno 1966, al fine di rendere funzionali i lavori delle commissioni di cui al citato art. 49 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Decreta:

Articolo unico

Dopo il secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 20 giugno 1966, citato in premessa, contenente la determinazione dei criteri di massima per lo esame dei cortometraggi, ai fini dell'assegnazione dei premi di qualità, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora nella prima convocazione non siano presenti tutti i componenti della commissione è sufficiente, in seconda convocazione, la presenza, oltre che del presidente, dei due terzi dei componenti, fra cui almeno uno dei docenti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche di cui al primo comma, lettera *c*), dell'art. 49 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, parzialmente modificato dall'art. 16 della legge 21 giugno 1975, n. 287 ».

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua data.

Roma, addì 28 gennaio 1985

Il Ministro: LAGORIO

(*) Il testo aggiornato del decreto ministeriale 20 giugno 1966 è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*.

(1502)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 1° marzo 1985.

Disposizioni nazionali integrative di quelle comunitarie, sulla distillazione obbligatoria di cui all'art. 41 del regolamento (CEE) n. 337/79.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 337/79 del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'organizzazione del mercato comune vitivinicolo;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2179/83 del 25 luglio 1983, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione ed in particolare il suo art. 15;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 2102/84 del 13 luglio 1984, relativo alla dichiarazione di raccolta, di produzione e di giacenze dei prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 2460/84 del 20 agosto 1984, relativo alle modalità di applicazione della distillazione preventiva per la campagna viticola 1984-85;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 147/85 del 18 gennaio 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1984-85;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 148/85 del 18 gennaio 1985, che decide la distillazione di cui all'art. 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1984-85;

Attesa la necessità di prevedere, in applicazione dell'art. 4 del citato regolamento n. 147/85, l'esenzione dall'obbligo della distillazione obbligatoria per i produttori che hanno proceduto alla vinificazione in impianti diversi dagli impianti cooperativi e che, nella campagna viticola 1984-85, hanno ottenuto un quantitativo di vino da tavola inferiore a 50 hl;

Decreta:

Art. 1.

Sono esentati dall'obbligo della distillazione di cui all'art. 41 del regolamento (CEE) del Consiglio numero 337/79 i produttori che hanno proceduto alla vinificazione in impianti diversi dagli impianti cooperativi e che, nella campagna viticola 1984-85, hanno ottenuto un quantitativo di vino da tavola inferiore a 50 hl.

Art. 2.

Le distillerie, all'atto del ricevimento del vino da tavola, devono rilasciare un attestato conforme al modello *A*, annesso al presente decreto, da compilare a ricalco in sei copie.

Qualora la distillazione venga effettuata dallo stesso produttore vinicolo quale distillatore riconosciuto, l'attestato di cui al precedente comma viene rilasciato dall'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio.

Le bollette, da compilarsi a cura del titolare della distilleria, devono essere preventivamente numerate e timbrate dall'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1985

Il Ministro: PANDOLFI

MODELLO *A*

BOLLETTA DI CONSEGNA (*)

Bolletta n. . . . . . .

L'obbligato alla distillazione di cui all'art. 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 (**) . . . . ha consegnato in data odierna alla distilleria . . . . . . hl . . . . di vino da tavola con gradazione alcolometrica effettiva di . . . . per complessivi gradi alcool . . .

Estremi della bolletta di accompagnamento: . . . .

Estremi della dichiarazione di produzione (***) . . . .

Data, ...

Il conferente: Per la distilleria:

. . . .

(*) La bolletta va compilata in sei esemplari: il primo ed il secondo per il conferente, il terzo per il distillatore, il quarto per l'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio, il quinto per l'ufficio del comune ove è stata presentata la dichiarazione di produzione, il sesto, che costituisce la matrice della bolletta, deve essere custodito agli atti della distilleria.

(**) Indicare le generalità o la ragione sociale.

(***) Indicare la data e l'ufficio presso cui la dichiarazione di produzione è stata presentata nonché il quantitativo di vino denunciato.

(1567)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 8 marzo 1985.

Modificazioni al decreto ministeriale 3 settembre 1982 concernente: «Programmi e prove di esame per le classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata» relativamente alla classe di concorso XXXIV (educazione artistica).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982), con il quale sono stati approvati i programmi per i concorsi a cattedre e a posti nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica e stabilite le relative prove di esame;

Ritenuta l'opportunità, anche per motivi di ordine organizzativo dell'espletamento delle procedure concorsuali, di apportare modifiche al predetto decreto ministeriale, nella parte riguardante il programma e le prove di esame della classe di concorso XXXIV (educazione artistica);

Udito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le prove di esame ed il relativo programma di concorso a cattedre per la classe XXXIV (educazione artistica).

Il nuovo programma, con l'indicazione delle prove di esame, è allegato al presente decreto e sostituisce quello relativo alla predetta classe di concorso XXXIV allegato al decreto ministeriale 3 settembre 1982, citato in premessa.

Roma, addì 8 marzo 1985

Il Ministro: FALCUCCI

ALLEGATO

Classe XXXIV

EDUCAZIONE ARTISTICA

L'esame comprende una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale. L'esito positivo della prova scritta è condizione di ammissione alla prova pratica.

Le indicazioni date nelle «Avvertenze generali» fanno parte integrante del programma di esame.

Prova scritta.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema a carattere didattico-pedagogico che investa l'ambito espressivo con particolare riferimento alle problematiche di base dell'educazione artistica. Il candidato, nello svolgimento del tema proposto, dovrà dimostrare di conoscere il contenuto del programma di insegnamento di educazione artistica di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 1979 e le finalità formative della disciplina. Nella trattazione degli argomenti dovranno essere evidenziati anche gli aspetti interdisciplinari.

Durata della prova: 8 ore.

Prova pratica.

Progettazione ed esecuzione di un elaborato, a scelta del candidato, tra due proposti dalla commissione. Per detto elaborato il candidato dovrà scegliere una tecnica di realizzazione tra due estratte a sorte. Si richiamano i riferimenti alle tematiche previste dal programma di insegnamento, paragrafo IV.

Nell'ambito bidimensionale, le tecniche previste sono: pittoriche (acquarello, tempera, collage); grafiche (carboncini, grafiti, matite colorate, pastelli cerosi, oleosi e cretosi, pennarelli, inchiostri); a stampa (linoleografia, calcografia); miste.

Nell'ambito tridimensionale, le tecniche previste sono quelle riferite all'uso dell'argilla.

La prova tende a verificare:

a) in fase di progettazione, quanto il candidato sia consapevole del rapporto esistente tra processo ideativo e visualizzazione grafica;

b) in fase di realizzazione, la capacità del candidato di utilizzare le strutture del linguaggio visuale, nell'ambito del colore, del segno e della stampa oppure in quello della tridimensionalità.

Dimensione dei fogli forniti dalla commissione: cm 50×70 circa; le matrici per la tecnica a stampa saranno fornite dalla commissione e dovranno avere le dimensioni massime di cm 21 × 25 circa; dimensione massima dell'elaborato tridimensionale: cm 30 × 35 × 50 circa.

Il candidato dovrà presentarsi munito di strumenti e di arnesi adatti per la realizzazione degli elaborati, nonché dei materiali adatti per le tecniche bidimensionali, mentre il materiale di consumo per le tecniche tridimensionali sarà disponibile nella sede di esame.

Durata della prova: otto ore.

Alla prova, il candidato dovrà allegare una relazione essenziale, eventualmente corredata da grafici e da schizzi, che illustri le motivazioni espressive e la definizione della correlazione fra il tema, i materiali e i mezzi operativi usati per la esecuzione.

Prova orale.

Mediante la prova orale, che si articola su tre momenti, tra loro complementari (operatività; beni culturali e ambientali, storia delle arti visuali; aspetti didattici generali e particolari della disciplina), il candidato evidenzierà il livello della sua preparazione culturale e professionale.

1) OPERATIVITÀ.

Il candidato, attraverso opportuni riferimenti proposti dalla commissione, dovrà dimostrare di conoscere e di sapere usare le più comuni tecniche espressive: grafiche, pittoriche, plastiche, costruttive, di animazione (gestualità, drammatizzazione, ecc.), nonché le più comuni tecniche che richiedono l'uso della macchina (fotografia, cinematografia, ecc.).

Inoltre il candidato dovrà dimostrare di conoscere sufficientemente i metodi di visualizzazione mediante la rappresentazione grafico-proiettiva di oggetti nello spazio.

Tutto questo al fine di verificare la capacità del candidato di proporre ai futuri alunni le suddette tecniche in modo «ridotto» cioè «semplificato», ma sufficiente all'uso consapevole dei linguaggi in funzione espressiva, liberatoria, narrativa, esortativa, ecc.

2) BENI CULTURALI E AMBIENTALI - STORIE DELLE ARTI VISUALI.

Il candidato dovrà manifestare:

il suo livello di preparazione culturale e le sue conoscenze in merito ai beni artistici e ambientali del nostro Paese e ai relativi problemi della valorizzazione, della conservazione e del restauro, con particolare riferimento al territorio di provenienza, la conoscenza, almeno per chiara sintesi, della storia europea delle arti visuali, dalle origini alle più recenti espressioni, anche dell'avanguardia, con un sufficiente e adeguato riferimento alle civiltà extraeuropee;

la capacità di «lettura», a beneficio dei futuri alunni e perciò in modo chiaro ed esplicativo, delle opere figurative e visuali (dalla pittura alla scultura, alla grafica, all'architettura, all'oggetto artigianale, al design, ai mass-media) presentate dalla commissione mediante grafici, quadricromie, proiezioni di diapositive. Il candidato dovrà essere in grado di collegare linguaggi, tendenze, tempi, luoghi, modi, affinché la storia delle arti visuali non debba apparire un'arida elencazione di nozioni.

3) ASPETTI DIDATTICI GENERALI E PARTICOLARI DELLA DISCIPLINA.

Il candidato dovrà dimostrare di conoscere e di essere in grado di applicare i principi didattici generali e particolari della disciplina attraverso la discussione sui seguenti argomenti:

indicazioni contenute nel punto 2) delle «avvertenze generali» ai programmi d'esame per i concorsi a cattedra negli *istituti di istruzione secondaria*;

premessa generale del programma relativa ai «caratteri e fini della scuola media»;

struttura del programma di educazione artistica (indicazioni generali - obiettivi - indicazioni metodologiche - indicazioni programmatiche);

funzioni e contributi dei processi percettivo-visivi (educazione visiva e dell'attenzione) nella formazione dell'alunno e nello sviluppo delle modalità generali del pensiero (analisi, sintesi, coordinamento logico, pensiero creativo, etc.);

apporto specifico della disciplina alla programmazione educativa e didattica nell'ambito del consiglio di classe;

capacità di stabilire collegamenti operativi con le altri discipline nella consapevolezza, in particolare, delle connessioni con l'area del linguaggio verbale;

modalità di utilizzo dei sussidi didattici (audiovisivi, libri di testo anche di altre discipline, monografie, biblioteche d'istituto e di classe, archivi vari, etc.).

(1473)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 21 novembre 1984, n. **1128.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « San Pasquale Baylon », in Portici.

N. 1128. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Napoli 1° dicembre 1973, integrato con tre dichiarazioni le prime due del 5 febbraio 1974 e la terza del 29 ottobre 1983, relativo alla erezione della parrocchia di « San Pasquale Baylon », in Portici (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1985
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 72

DECRETO 21 novembre 1984, n. **1129.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale « Maria SS.ma del Rosario e S. Alfonso vescovo e confessore », in Napoli.

N. 1129. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pozzuoli 25 marzo 1973, integrato con altro decreto 7 ottobre 1978 e con dichiarazione del 16 giugno 1980, relativo al trasferimento del beneficio parrocchiale di « Maria SS.ma del Rosario e di S. Alfonso vescovo e confessore », dalla chiesa omonima in contrada Nocelle della frazione Pianura del comune di Napoli, alla chiesa di « San Giovanni Battista », in frazione Soccavo dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1985
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 75

DECRETO 21 novembre 1984, n. **1130.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Maria della Consolazione », in Siracusa e autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 1130. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Maria della Consolazione », in frazione Belvedere del comune di Siracusa. La chiesa parrocchiale stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sac. Sebastiano Di Mauro, con atto pubblico 6 ottobre 1982, n. 202392 di repertorio, a rogito dott. Carmelo Salibra, notaio in Siracusa, e consistente in un immobile sito in frazione Belvedere del comune di Siracusa, descritto nella perizia giurata 12 dicembre 1982-6 gennaio 1983 del geom. Luciano Pandolfo e valutato in L. 4.200.000 dall'ufficio tecnico erariale di Siracusa.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1985
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 78

DECRETO 21 novembre 1984, n. **1131.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale di « S. Maria », in Alba Adriatica.

N. 1131. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Teramo e Atri 4 settembre 1965, integrato con altro decreto di pari data e còn dichiarazione del 28 gennaio 1984, relativo al trasferimento del beneficio parrocchiale di « S. Maria », dalla frazione Pagannoni del comune di Campli (Teramo), alla località Villa Fiore del comune di Alba Adriatica (Teramo), con lo stesso titolo.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1985
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 76

DECRETO 21 novembre 1984, n. **1132.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « San Stanislao, vescovo e martire di Cracovia », in Roma.

N. 1132. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice per la città di Roma 15 marzo 1982, integrato con decreto pari data e con due dichiarazioni del 10 marzo e 5 aprile 1984, relativo alla erezione della parrocchia di « San Stanislao, vescovo e martire di Cracovia » nel quartiere Don Bosco di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1985
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 73

DECRETO 21 novembre 1984, n. **1133.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Paolo VI », in Sassari.

N. 1133. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Paolo VI », con sede in Sassari, appartenente all'Istituto delle Suore del Getsemani.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1985
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 74

DECRETO 21 novembre 1984, n. **1134.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Anna », in Altamura.

N. 1134. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Altamura 1° settembre 1983, integrato con due dichiarazioni, una di pari data e l'altra del 20 giugno 1984, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Anna », in Altamura (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1985
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 77

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 26 gennaio 1985 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire;

società cooperativa edilizia Autovox Ventiquattresima a r.l., in Roma, costituita per rogito Galiani in data 3 settembre 1971, rep. 24783, reg. soc. 3299;

società cooperativa di produzione e lavoro U.C.A.I. - Unione cooperativistica attori italiani a r.l., in Roma, costituita per rogito Lombardi coadiutore di Sales in data 15 settembre 1971, rep. 299219, reg. soc. 2871;

società cooperativa edilizia Ananche a r.l., in Roma, costituita per rogito Pastore coadiutore di Lorusso Caputi in data 31 maggio 1971, rep. 117453, reg. soc. 2504;

società cooperativa edilizia Lucas 1973 a r.l., in Roma, costituita per rogito Bandini in data 5 maggio 1973, rep. 79787, reg. soc. 2368;

società cooperativa edilizia Laurentina 2000 a r.l., in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 28 luglio 1969, rep. 2776, reg. soc. 2673/69;

società cooperativa edilizia Orizzonte Nuovo a r.l., in Roma, costituita per rogito Grassi in data 21 settembre 1951, rep. 26767, reg. soc. 2054;

società cooperativa edilizia Risveglio Edilizio tra i dipendenti dell'I.N.P.S. a r.l., in Roma, costituita per rogito Colosso in data 24 gennaio 1948, rep. 6863, reg. soc. 203;

società cooperativa edilizia Expo 58 a r.l., in Roma, costituita per rogito Traversa in data 30 settembre 1958, rep. 661, reg. soc. 1717/58;

società cooperativa agricola Iulia per la conduzione di terreni agricoli e montani allevamenti a r.l., in Roma, costituita per rogito Gaudenzi in data 25 gennaio 1979, rep. 6415, reg. società 1041/79;

società cooperativa edilizia Edilscentia a r.l., in Roma, costituita per rogito Russo in data 1° luglio 1947, rep. 5455, registro soc. 1916;

società cooperativa edilizia E.N.D.I.S. per case economiche e popolari a r.l., in Roma, costituita per rogito Marrocchi in data 29 gennaio 1948, rep. 7033, reg. soc. 240;

società cooperativa di trasporto O.S.A.T. - Organizzazione servizi ausiliari del traffico a r.l., in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 8 maggio 1968, rep. 72049, reg. soc. 1665/68;

società cooperativa mista Querce del Toro a r.l., in Roma, costituita per rogito Casini in data 5 novembre 1975, rep. 527902, reg. soc. 4134/75;

società cooperativa edilizia Ruinart a r.l., in Roma, costituita per rogito Lombardi coadiutore di Butera in data 20 settembre 1974, rep. 731726, reg. soc. 2565/74;

società cooperativa edilizia Roma 68 a r.l., in Roma, costituita per rogito Villani in data 1° febbraio 1968, rep. 989/171, rep. soc. 918/68;

società cooperativa edilizia Sant'Elena a r.l., in Roma, costituita per rogito Lombardi coadiutore di Butera in data 10 aprile 1974, rep. 731832, reg. soc. 2521/74;

società cooperativa agricola S. Alessio a r.l., in Roma, costituita per rogito Pellini in data 28 novembre 1975, rep. 21010, reg. soc. 948/76;

società cooperativa edilizia Maestranze Selenia Prima a r.l., in Roma, costituita per rogito Galiani in data 18 novembre 1971, rep. 25987, reg. soc. 35/72;

società cooperativa edilizia Maestranze Selenia Seconda a r.l., in Roma, costituita per rogito Galiani in data 18 novembre 1971, rep. 25990, reg. soc. 36/72;

società cooperativa edilizia Madonna del Campo a r.l., in Roma, costituita per rogito Brucculeri in data 29 aprile 1968, rep. 3235, reg. soc. 1936/68;

società cooperativa edilizia Colle Pomonte a r.l., in Roma, costituita per rogito Massacci in data 28 marzo 1969, rep. 21627, reg. soc. 1489/69;

società cooperativa di produzione e lavoro Cosmo a r.l., in Roma, costituita per rogito Varcasia in data 15 luglio 1969, rep. 15905, reg. soc. 2663/69;

società cooperativa di produzione e lavoro La Calmieratrice a r.l., in Roma, costituita per rogito Atlante in data 27 ottobre 1973, rep. 69, reg. soc. 5208/73;

società cooperativa edilizia Letizia a r.l., in Roma, costituita per rogito Perrotta in data 18 marzo 1971, rep. 20022/8019, registro soc. 1286;

società cooperativa edilizia Orione a r.l., in Rieti, costituita per rogito Cicconetti in data 6 ottobre 1972, rep. 3640, reg. soc. 847;

società cooperativa mista Sabina fra combattenti e reduci a r.l., in Toffia (Rieti), costituita per rogito Farisoglio in data 22 dicembre 1946, rep. 90, reg soc. 163;

società cooperativa edilizia La Quiete a r.l., in Viterbo, costituita per rogito Traversi in data 29 novembre 1973, rep. 17657, reg. soc. 2219;

società coperativa edilizia Nuovo Mondo a r.l., in Viterbo, costituita per rogito Simoni in data 15 marzo 1974, rep. 13646, reg. soc. 2256;

società cooperativa di pesca S. Andrea fra pescatori a r.l., in Bolsena (Viterbo), costituita per rogito Orzi in data 18 agosto 1956, rep. 6005, reg. soc. 205;

società cooperativa edilizia Spes a r.l., in Capodimonte (Viterbo), costituita per rogito Traversi in data 9 aprile 1975, rep. 30202, reg. soc. 2384;

società cooperativa agricola Agricoltura e territorio a r.l., in Blera (Viterbo), costituita per rogito Benigni in data 29 ottobre 1979, rep 6552, reg. soc. 3350;

società cooperativa agricola Tuscia verde a r.l., in Blera (Viterbo), costituita per rogito Togandi in data 15 aprile 1981, rep. 17766, reg. soc. 3834;

società cooperativa edilizia S. Giuseppe Operaio a r.l., in Civita Castellana (Viterbo), costituita per rogito Togandi in data 11 dicembre 1979, rep. 13607, reg. soc. 3335;

società cooperativa agricola Zootecnica tuscanese a r.l., in Tuscania (Viterbo), costituita per rogito Benigni in data 26 gennaio 1979, rep. 1817, reg. soc. 3130;

società cooperativa edilizia L'Orizzonte a r.l., in Avellino, costituita per rogito Giordano in data 7 dicembre 1976, rep. 8660, reg. soc. 1932;

società cooperativa edilizia Destega a r.l., in Avellino, costituita per rogito Giordano in data 6 ottobre 1977, rep. 10026, reg. soc. 2098;

società cooperativa Trasporti Terminio a r.l., in Vulturata Irpinia (Avellino), costituita per rogito Capasso in data 6 novembre 1965, rep 6273, reg. soc. 1018;

società coperativa edilizia La Chiocciola a r.l., in Avellino, costituita per rogito Quarantelli in data 20 giugno 1978, rep. 3565, reg. soc. 2232;

società coperativa edilizia S. Nicola a r.l., in Fontanarosa (Avellino), costituita per rogito De Feo in data 22 dicembre 1977, rep. 28713, reg. soc. 251;

società cooperativa edilizia Olimpia 1976 a r.l., in Forino, (Avellino), costituita per rogito Corona in data 9 settembre 1976, rep. 7472, reg. soc. 1883;

società cooperativa di produzione e lavoro La Favorita a r.l., in Monteforte (Avellino), costituita per rogito Capasso in data 8 febbraio 1966, rep. 6654, reg. soc. 1028;

società cooperativa agricola La Rinascita montellese a r.l., in Montella (Avellino), costituita per rogito Forte in data 16 dicembre 1981, rep. 14731, reg. soc. 347;

società cooperativa edilizia Olimpia a r.l., in Mugnano del Cardinale (Avellino), costituita per rogito Trifuoggi in data 22 giugno 1977, rep. 2860, reg. soc. 2045;

società cooperativa edilizia La Vetta a r.l., in Napoli, costituita per rogito Laurini in data 25 settembre 1975, rep. 16384, reg. soc. 1542;

società cooperativa di produzione e lavoro International Foto a r.l., in Napoli, costituita per rogito Graziano in data 18 settembre 1967, rep. 12564, reg. soc. 588/67;

società cooperativa di produzione e lavoro Aurora a r.l., in Napoli, costituita per rogito Di Maio in data 6 novembre 1968, rep. 1127, reg. soc. 746;

società coperativa edilizia S. Giuseppe a r.l., in Marano (Napoli), costituita per rogito Sica in data 24 aprile 1958, rep. 50641 reg. soc. 349;

società cooperativa edilizia Edilfamiglia fra capi di famiglie numerose ed altri a r.l., in S. Antonio Abate (Napoli), costituita per rogito Barone in data 2 marzo 1970, rep. 101, reg. soc. 257;

società cooperativa edilizia S. Francesco a r.l., in S. Gennaro Vesuviano (Napoli), costituita per rogito De Michel in data 25 gennaio 1979, rep. 2380, reg. soc. 595;

società cooperativa edilizia Belvedere San Gaetano a r.l., in Salerno, costituita per rogito Giuliani in data 28 settembre 1975, rep. 106916, reg. soc. 6148/7223;

società cooperativa edilizia Don Bosco a r.l., in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito Ansalone in data 6 agosto 1976, rep. 28102, reg. soc. 314/76;

società cooperativa edilizia San Francesco a r.l., in Cava dei Tirreni (Salerno), costituita per rogito Di Fluri in data 27 aprile 1973, rep. 119580, reg. soc. 5116/6200;

società cooperativa edilizia La Minorese a r.l., in Minori (Salerno), costituita per rogito Sessa in data 13 aprile 1971, rep. 2923, reg. soc. 4490/5603;

società cooperativa di produzione e lavoro Argo a r.l., in Nocera Inferiore (Salerno), costituita per rogito Torella in data 16 aprile 1975, rep. 30619, reg. soc. 5963/7039;

società cooperativa edilizia Vega a r.l., in Scafati (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 7 marzo 1974, rep. 140019, reg. soc. 5692/6770;

società cooperativa edilizia Libertà e lavoro a r.l., in Avellino, costituita per rogito Giannitti in data 23 aprile 1975, repertorio 56580, reg. soc. 1590;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa muratori Mirabella a r.l., in Mirabella Eclano (Avellino), costituita per rogito Trifuoggi in data 14 dicembre 1976, rep. 1604, registro soc. 233;

società cooperativa di produzione e lavoro Edil Sud Caivano a r.l., in Aversa (Caserta), costituita per rogito Musto in data 31 gennaio 1977, rep. 48504, reg. soc. 65/77;

società cooperativa di produzione e lavoro Sinuessa trasportatori a r.l., in Mondragone (Caserta), costituita per rogito Bartolomeo in data 20 settembre 1980, rep. 3289, reg. soc. 486/80;

società cooperativa mista Co.P.E.S. del comprensorio di Piedimonte, in Piedimonte (Caserta), costituita per rogito Ciacci in data 20 settembre 1977, rep. 19321, reg. soc. 302/77;

società cooperativa edilizia Concordia a r.l., in S. Maria Capua Vetere (Caserta), costituita per rogito Orsi in data 20 gennaio 1958, rep. 38154, reg. soc. 29;

società cooperativa edilizia Edilfamiglia a r.l., in Benevento, costituita per rogito Borricelli in data 22 luglio 1968, rep. 63942, reg. soc. 672;

società cooperativa edilizia Magnolia a r.l., in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 30 aprile 1975, rep. 81104, reg. soc. 1125;

società cooperativa edilizia Florea a r.l., in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 2 maggio 1975, rep. 81112, registro soc. 1112;

società cooperativa agricola Zootecnica Calore a r.l., in Benevento, costituita per rogito dell'Aquila in data 19 maggio 1973, rep. 37948, reg. soc. 867;

società cooperativa edilizia Scomarseto a r.l., in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 3 aprile 1974, rep. 78011, reg. soc. 1042;

società cooperativa edilizia Antares a r.l., in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 17 marzo 1975, rep. 80773, reg. soc. 1102;

società cooperativa edilizia Capodimonte a r.l., in Benevento, costituita per rogito Giordano in data 27 marzo 1974, rep. 60485, reg. soc. 977;

società cooperativa Aurora a r.l., in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 26 febbraio 1975, rep. 80592, registro società 1085;

società cooperativa agricola La Leonessa a r.l., in Cerreto Sannita (Benevento), costituita per rogito Delli Veneri in data 10 ottobre 1978, rep. 12338, reg. soc. 1435;

società cooperativa agricola Progresso a r.l., in Pago Veiano (Benevento), costituita per rogito Maiatico in data 13 febbraio 1966, rep. 16539, reg. soc. 609;

società cooperativa edilizia La Settima a r.l., in S. Salvatore Telesino (Benevento), costituita per rogito Giordano in data 3 novembre 1975, rep. 63980, reg. soc. 1213;

società cooperativa edilizia La Rosa a r.l., in S. Salvatore Telesino (Benevento), costituita per rogito Giordano in data 26 luglio 1975, rep. 63601, reg. soc. 1191;

società cooperativa edilizia Amanda a r.l., in Rieti, costituita per rogito Federici in data 8 aprile 1978, rep. 151612, reg. soc. 1285;

società cooperativa edilizia L'Alba a r.l., in Viterbo, costituita per rogito Traversi in data 5 dicembre 1973, rep. 17780, reg. soc. 2218;

società cooperativa edilizia Venticinque Maggio a r.l., in Viterbo, costituita per rogito Bartolo in data 25 maggio 1970, rep. 6084, reg. soc. 1852;

società cooperativa edilizia Bagnaia Vecchia a r.l., in Viterbo, costituita per rogito Bartoli in data 21 febbraio 1974, rep. 22930, reg. soc. 2251;

società cooperativa agricola A.C.L.I. - Vincenzo Campanari a r.l., in Tuscania (Viterbo), costituita per rogito De Facendis in data 21 maggio 1964, rep. 40392, reg. soc. 1533;

società cooperativa edilizia Aurora Latina a r.l., in Latina, costituita per rogito Checchi in data 2 aprile 1963, rep. 27783, reg. soc. 70;

società cooperativa edilizia Audax a r.l., in Latina, costituita per rogito Checchi in data 12 dicembre 1955, rep. 5436, reg. soc. 728;

società cooperativa edilizia Stella E. a r.l., in Latina, costituita per rogito Farano in data 10 aprile 1981, rep. 26509, reg. soc. 7058;

società cooperativa edilizia Anni Verdi a r.l., in Latina, costituita per rogito Checchi in data 9 marzo 1963, rep. 27450, reg. soc. 61;

società cooperativa mista Parco naturale città di Formia a r.l., in Formia (Latina), costituita per rogito Fucillo in data 25 ottobre 1977, rep. 1000, reg. soc. 5361;

società cooperativa edilizia Tirrenia 80 a r.l., in Terracina (Latina), costituita per rogito Quattrociocchi in data 14 gennaio 1980, rep. 23, reg. soc. 6306;

società cooperativa edilizia Primavera a r.l., in Sezze (Latina), costituita per rogito Alfonsi in data 24 marzo 1973, rep. 27, reg. soc. 3524;

società cooperativa edilizia Ritmo a r.l., in Caserta, costituita per rogito Marra in data 21 novembre 1978, rep. 7432, reg. soc. 348/78;

società cooperativa edilizia Athena a r.l., in Caserta, costituita per rogito D'Alessio in data 2 maggio 1974, rep. 26141, reg. soc. 202/74;

società cooperativa edilizia Mirage a r.l., in Caserta, costituita per rogito Musto in data 28 settembre 1973, rep. 8673, reg. soc. 213/73;

società cooperativa di produzione e lavoro La Compatta a r.l., in Aversa (Caserta), costituita per rogito de Filippo in data 10 maggio 1980, rep. 180824, reg. soc. 409/80;

società cooperativa edilizia Alba a r.l., in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito Musto in data 21 luglio 1970, reg. soc. 73/70;

società cooperativa di produzione e lavoro Castelpol a r.l., in Castelvolturno (Caserta), costituita per rogito Conte in data 11 aprile 1978, rep. 65241/7987, reg. soc. 133/78;

società cooperativa agricola Fagi-Coop a r.l., in Falciano del Massico (Caserta), costituita per rogito Girfatti in data 13 marzo 1977, rep. 59674/10728, reg. soc. 115/77;

società cooperativa di produzione e lavoro La Vigile Maddalonese a r.l., in Maddaloni (Caserta), costituita per rogito Barletta in data 15 giugno 1978, rep. 4290, reg. soc. 181/78;

società cooperativa agricola Eolo a r.l., in Mignano Montelungo (Caserta), costituita per rogito Ferrara in data 11 dicembre 1980, rep. 237, reg. soc. 1132;

società cooperativa edilizia Cedilnascita a r.l., in Presenzano (Caserta), costituita per rogito Borrelli in data 29 dicembre 1978, rep. 37947, reg. soc. 902/79;

società cooperativa agricola Domizia Ortofrutta a r.l., in Sessa Aurunca (Caserta), costituita per rogito Girfatti in data 17 novembre 1971, rep. 44746/7466, reg. soc. 109/71;

società cooperativa di produzione e lavoro Michelangelo a r.l., in S. Felice a Cancello (Caserta), costituita per rogito Gisolfi in data 4 aprile 1971, rep. 18375, reg. soc. 35/71;

società cooperativa edilizia G. Pascoli a r.l., in Teano (Caserta), costituita per rogito Ronza in data 20 marzo 1965, rep. 11139, reg. soc. 27/65;

società cooperativa edilizia Villa Zeno a r.l., in Roma, costituita per rogito Calabresi in data 20 settembre 1966, rep. 35421, reg. soc. 2176/66;

società cooperativa di produzione e lavoro Seven Seven a r.l., in Roma, costituita per rogito Borromeo in data 6 luglio 1977, rep. 27500, reg. soc. 3531/77;

società cooperativa edilizia Giovanna a r.l., in Roma, costituita per rogito Pelloni in data 15 ottobre 1971, rep. 14108, reg. soc. 95/72;

società cooperativa di produzione e lavoro Alleanza cinematografica nazionale - Al.Ci.Na. a r.l., in Roma, costituita per rogito Varcasia in data 4 settembre 1970, rep. 35727, reg. soc. 3051/70;

società cooperativa edilizia Roma 70 a r.l., in Roma, costituita per rogito Campanini in data 21 ottobre 1969, rep. 4706, reg. soc. 3752/69;

società cooperativa edilizia Apollo XVI a r.l., in Roma, costituita per rogito Cinotti in data 15 giugno 1972, rep. 26544, reg. soc. 1897/72;

società cooperativa edilizia C.E.N. - Consorzio edilizio nazionale a r.l., in Roma, costituita per rogito Jemma in data 5 febbraio 1980, rep. 23452, reg. soc. 1368/80;

società cooperativa edilizia Eureka Nautilus a r.l., in Roma, costituita per rogito Novello in data 21 ottobre 1958, rep. 14665, reg. soc. 1832;

società cooperativa edilizia Exelsa a r.l., in Roma, costituita per rogito Schiamanda in data 31 gennaio 1948, rep. 9636, reg. soc. 286;

società cooperativa edilizia Elettra 72 a r.l., in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 9 giugno 1972, rep. 64117, reg. soc. 2737/72;

società cooperativa edilizia Dalia Fiorita a r.l., in Roma, costituita per rogito Misurale in data 5 luglio 1967, rep. 239847, reg. soc. 1833/67;

società cooperativa edilizia Cemar a r.l., in Roma, costituita per rogito Novello in data 29 marzo 1951, rep. 3592, reg. soc. 868;

società cooperativa consumo C.A.P.R.I. - Cooperativa attori produttori registi italiani a r.l., in Roma, costituita per rogito Riboldi coad. di Marasco in data 18 marzo 1969, rep. 245806, reg. soc. 1166/69;

società cooperativa edilizia Maestranze Contraves I a r.l., in Roma, costituita per rogito Galiani in data 19 novembre 1971, rep. 26005, reg. soc. 31/72;

società cooperativa edilizia Maestranze Contraves II a r.l., in Roma, costituita per rogito Galiani in data 19 novembre 1971, rep. 26008, reg. soc. 32/72;

società cooperativa edilizia Erice 66 a r.l., in Roma, costituita per rogito Novello in data 16 dicembre 1965, rep. 22836, reg. soc. 156/66;

società cooperativa edilizia Colomba a r.l., in Roma, costituita per rogito Marasco in data 30 dicembre 1965, rep. 200873, reg. soc. 216/66;

società cooperativa edilizia SILP-Roma 44 a r.l., in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 3 marzo 1964, rep. 65890, reg. soc. 1756;

società cooperativa edilizia SILP-Roma 3 a r.l., in Roma, costituita per rogito Fascia coad. di Antonelli in data 13 settembre 1963, rep. 64601, reg. soc. 2662;

società cooperativa edilizia SILP-Roma 4 a r.l., in Roma, costituita per rogito Fascia coad. di Antonelli in data 17 settembre 1963, rep. 64620, reg soc. 2720;

società cooperativa edilizia SILP-Roma 11 a r.l., in Roma, costituita per rogito Fascia coad. di Antonelli in data 2 ottobre 1963, rep. 64735, reg. soc. 2824;

società cooperativa edilizia SILP-Roma 16 a r.l., in Roma, costituita per rogito Fascia coad. di Antonelli in data 16 ottobre 1963, rep. 64841, reg. soc. 3105;

società cooperativa edilizia SILP-Roma 18 a r.l., in Roma, costituita per rogito Fascia coad. di Antonelli in data 15 ottobre 1963, rep. 64824, reg. soc. 3106;

società cooperativa edilizia SILP-Roma 21 a r.l., in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 8 novembre 1963, rep. 64995, reg. soc. 3683;

società cooperativa edilizia S. Felice a r.l., in Salerno, costituita per rogito Tafuri in data 30 maggio 1972, rep. 31499, reg. soc. 4752/5853;

società cooperativa edilizia Poggio Fiorito a r.l., in Salerno, costituita per rogito Ansalone in data 10 giugno 1975, rep. 26946, reg. soc. 6065/7140;

società cooperativa edilizia D.E.S.S. - Dipendenti di sviluppo a r.l., in Salerno, costituita per rogito De Chiara in data 3 luglio 1972, rep. 88295, reg. soc. 4771/5871;

società cooperativa edilizia Primula a r.l., in Salerno, costituita per rogito Brugnoli in data 28 febbraio 1975, rep. 38960, reg. soc. 5925/7001;

società cooperativa di produzione e lavoro Geo Sol a r.l., in Salerno, costituita per rogito Capobianco in data 5 marzo 1980, rep. 36841, reg. soc. 428/80;

società cooperativa di produzione e lavoro Euro-Coop - Società cooperativa di servizi a r.l., in Salerno, costituita per rogito Gentile in data 15 marzo 1979, rep. 15778, reg. soc. 264/79;

società cooperativa edilizia I.P.P.A. a r.l., in Agropoli (Salerno), costituita per rogito Grosso in data 14 febbraio 1974, rep. 39669, reg. soc. 231;

società cooperativa edilizia Le Pleiadi a r.l., in Angri (Salerno), costituita per rogito Atorino-Gioi in data 26 gennaio 1975, rep. 7489, reg. soc. 5963/7039;

società cooperativa di produzione e lavoro Ciconia a r.l. - Cooperativa per la produzione industriale e minuterie metalliche ed affini, in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito Finoja Sanseverino in data 15 luglio 1977, rep. 12622, reg. soc. 178/78;

società cooperativa di produzione e lavoro La Volante a r.l., in Capaccio (Salerno), costituita per rogito Stromillo in data 3 febbraio 1976, rep. 9339, reg. soc. 77/76;

società cooperativa agricola Laura a r.l., in Capaccio (Salerno), costituita per rogito Stromillo in data 23 giugno 1969, rep. 5126 reg. soc. 4224/5339;

società cooperativa edilizia Casa Cetarese a r.l., in Cetara (Salerno), costituita per rogito Ansalone in data 3 novembre 1971, rep. 18387, reg. soc. 4626;

società cooperativa edilizia L'Isola Verde a r.l., in Cetara (Salerno), costituita per rogito Pisani in data 23 novembre 1974, rep. 329540, reg. soc. 5787/6866;

società cooperativa edilizia A. Grandi a r.l., in Eboli (Salerno), costituita per rogito Errico in data 15 maggio 1974, rep. 10805, reg. soc. 5562/6639;

società cooperativa edilizia Ebolitana a r.l., in Eboli (Salerno), costituita per rogito Errico in data 12 giugno 1974, rep. 10867, reg. soc. 5619/6696;

società cooperativa agricola Nuovo Sud a r.l., in Montecorvino Rovella (Salerno), costituita per rogito Gentile in data 12 aprile 1977, rep. 13677, reg. soc. 211/77;

società cooperativa edilizia degli Angeli a r.l., in Pagani (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 27 aprile 1977, rep. 143938, reg. soc. 279/77;

società cooperativa di produzione e lavoro La Fonte a r.l., in Roccadaspide (Salerno), costituita per rogito Barela in data 15 aprile 1975, rep. 13339, reg. soc. 5993/7069;

società cooperativa edilizia La Veloce a r.l., in Sarno (Salerno), costituita per rogito Laudisio in data 16 febbraio 1974, rep. 52422, reg. soc. 5446/6526;

società cooperativa edilizia Alfa a r.l., in Sarno (Salerno), costituita per rogito Laudisio in data 16 febbraio 1974, rep. 52423, reg. soc. 5443/6323;

società cooperativa edilizia Risorgimento a r.l., in Sarno (Salerno), costituita per rogito Laudisio in data 16 febbraio 1974, rep. 52425, reg. soc. 5445/6525;

società cooperativa edilizia Italia 74 a r.l., in Sarno, costituita per rogito Laudisio in data 16 febbraio 1974, rep. 52427, reg. soc. 5442/6521;

società cooperativa edilizia La Partonopea a r.l., in Sarno, costituita per rogito Laudisio in data 27 marzo 1974, rep. 52533, reg. soc. 5572/6649;

società cooperativa edilizia Rinascita a r.l., in Sarno (Salerno), costituita per rogito Laudisio in data 16 febbraio 1974, rep. 52424, reg. soc. 5444/6524;

società cooperativa edilizia Peonia Rossa a r.l., in Scafati (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 12 febbraio 1974, rep. 139932; reg. soc. 5627/6704;

società cooperativa edilizia Quadrifoglio a r.l., in Scafati (Salerno), costituita per rogito Calabrese in data 16 febbraio 1977, rep. 185161, reg. soc. 123/77;

società cooperativa edilizia Primavera a r.l., in Napoli, costituita per rogito Margarita in data 22 aprile 1971, rep. 32955, reg. soc. 335;

società cooperativa di produzione e lavoro Pubblipress a r.l., in Napoli, costituita per rogito Trinchillo in data 8 settembre 1980, rep. 77234, reg. soc. 3066/80;
società cooperativa edilizia Asmara a r.l., in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 23 maggio 1978, rep. 72686, reg. soc. 1254;
società cooperativa di produzione e consumo a r.l., in Napoli, costituita per rogito Rosanova in data 28 febbraio 1978, rep. 97119, reg. soc. 1325/78;
società cooperativa edilizia Regione Campania Boscotrecase n. 107 a r.l., in Napoli, costituita per rogito De Vivo in data 18 febbraio 1974, rep. 199641, reg. soc. 997;
società cooperativa edilizia Primavera a r.l., in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 5 maggio 1974, rep. 66181, reg. soc. 972;
società cooperativa edilizia Nuovo Umanesimo Campania a r.l., in Napoli, costituita per rogito Marranghello in data 15 marzo 1974, rep. 440253, reg. soc. 850;
società cooperativa edilizia Le Camelie a r.l., in Napoli, costituita per rogito Esposito in data 5 dicembre 1978, rep. 1954, reg. soc. 212;
società cooperativa edilizia Luigi Sturzo a r.l., in Casoria (Napoli), costituita per rogito Trinchillo in data 8 maggio 1975, rep. 65488, reg. soc. 954;
società cooperativa di produzione e lavoro Azalea a r.l., in Frattamaggiore (Napoli), costituita per rogito Triola in data 8 ottobre 1972, rep. 20527, reg. soc. 969;
società cooperativa edilizia Edilmare a r.l., in Ischia (Napoli), costituita per rogito Tirone in data 18 maggio 1975, rep. 7909, reg. soc. 1042;
società cooperativa edilizia Aquila a r.l., in Ottaviano (Napoli), costituita per rogito Angelone in data 7 ottobre 1971, rep. 54241, reg. soc. 2099;
società cooperativa agricola La Vesuviana a r.l., in Pollena Trocchia (Napoli), costituita per rogito Sergio Valentino in data 19 maggio 1975, rep. 14436, reg. soc. 1001;
società cooperativa edilizia Green Home a r.l., in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Miglietta in data 21 febbraio 1970, rep. 300, reg. soc. 218;
società cooperativa edilizia S. Ciro a r.l., in S. Antonio Abate (Napoli), costituita per rogito d'Orsi in data 31 maggio 1975, rep. 59246, reg. soc. 1177;
società cooperativa di produzione e lavoro La Pineta a r.l., in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Iaccarino in data 8 ottobre 1980, rep. 63495, reg. soc. 3538;
società cooperativa edilizia Flavio a r.l., in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Percuoco in data 22 ottobre 1979, rep. 5731, reg. soc. 3086/79.

(949-950)

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1985 la società cooperativa artigiana di produzione e lavoro « San Giuseppe operaio », in Arzana (Nuoro), costituita per rogito notaio dott. Bruno Bianchi in data 20 aprile 1969, repertorio n. 673, reg. soc. n. 217, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Demuro Giovanni.

Con decreti ministeriali 31 gennaio 1985 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:
società cooperativa edilizia La Rugiada a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Canale in data 11 maggio 1976, rep. 255-113, reg. soc. 56;
società cooperativa edilizia La Patriarcale a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 1° febbraio 1980, rep. 56283, reg. soc. 60;
società cooperativa di produzione e lavoro Reggio Europa Caulonia a r.l., in Caulonia (Reggio Calabria), costituita per rogito Tozzi in data 18 gennaio 1978, rep. 4843, reg. soc. 549;
società cooperativa di produzione e lavoro Piana 80 a r.l., in Gioia Tauro (Reggio Calabria), costituita per rogito Castellani in data 17 gennaio 1980, rep. 13797, reg. soc. 563;
società cooperativa di pesca S. Antonio di Padova a r.l., in Siderno (Reggio Calabria), costituita per rogito Oliva in data 4 marzo 1960, rep. 169, reg. soc. 275;
società cooperativa edilizia Fortuna 78 a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 20 dicembre 1978, registro società 2766;
società cooperativa edilizia Artemisia a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 21 marzo 1972, rep. 60605, reg. soc. 1861;
società cooperativa edilizia Speranza Perduta a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Gisonna Leucio in data 18 ottobre 1978, rep. 13635, reg. soc. 2743;
società cooperativa edilizia Cosenza Nord a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Goffredo in data 29 settembre 1972, reg. soc. 1962;
società cooperativa edilizia Emira a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Scornajenghi in data 2 agosto 1972, rep. 96086, reg. soc. 1909;
società cooperativa edilizia Serena II a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Scornajenghi in data 23 giugno 1971, rep. 86899, reg. soc. 1841;
società cooperativa edilizia Arditi del 2000 a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Gisonna Leucio in data 28 gennaio 1977, rep. 7157, reg. soc. 2475;
società cooperativa edilizia Vittorino da Feltre a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 16 ottobre 1972, rep. 62000, reg. soc. 1924;
società cooperativa edilizia Aurum a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Scornajenghi in data 4 ottobre 1972, rep. 97306, reg. soc. 1911;
società cooperativa agricola Giuseppe Caputo a r.l., in Corigliano Calabro (Cosenza), costituita per rogito Cimino in data 19 dicembre 1974, rep. 117833, reg. soc. 841;
società cooperativa edilizia La Proletaria a r.l., in Lungro (Cosenza), costituita per rogito Cabriele Martino in data 8 dicembre 1972, rep. 11322, reg. soc. 384;
società cooperativa di produzione e lavoro U.N.La. a r.l., in Paola (Cosenza), costituita per rogito D'Aqui in data 20 febbraio 1979, rep. 12704, reg. soc. 549;
società cooperativa edilizia Ester a r.l., in Rende (Cosenza), costituita per rogito Leucio Gisonna in data 31 gennaio 1976, rep. 4008, reg. soc. 2357;
società cooperativa edilizia La Rovitese a r.l., in Rovito (Cosenza), costituita per rogito Scornajenghi in data 15 maggio 1974, rep. 110933, reg. soc. 2215;
società cooperativa edilizia Portobello a r.l., in Spezzano Piccolo (Cosenza), costituita per rogito Gisonna Leucio in data 22 dicembre 1978, rep. 14327, reg. soc. 2788;
società cooperativa edilizia Alba a r.l., in Napoli, costituita per rogito Sica in data 12 gennaio 1958, rep. 49089, registro società 195;
società cooperativa di produzione e lavoro Con.Fe.Pi a r.l., in Napoli, costituita per rogito Piccinni in data 29 gennaio 1975, rep. 181557, reg. soc. 458;
società cooperativa edilizia Meucci 3ª a r.l., in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito D'Orsi in data 16 febbraio 1974, rep. 53422, reg. soc. 619;
società cooperativa di produzione e lavoro C.O.P.I.O. (Cooperativa produzione imbottigliamento olio) a r.l., in Pozzuoli, costituita per rogito Prattico in data 23 giugno 1980, rep. 54327, reg. soc. 2533;
società cooperativa edilizia Dante Alighieri a r.l., in S. Antonio Abate (Napoli), costituita per rogito D'Orsi in data 5 marzo 1976, rep. 62543, reg. soc. 741;
società cooperativa edilizia Andromeda a r.l., in Salerno, costituita per rogito Ansalone in data 26 novembre 1976, repertorio 28416, reg. soc. 22/77;
società cooperativa edilizia Casa Serena a r.l., in Salerno, costituita per rogito D'Agostino in data 3 luglio 1974, rep. 76675, reg. soc. 5652/6729;
società cooperativa di consumo Paestum a r.l., in Capaccio (Salerno), costituita per rogito Monaco in data 7 maggio 1961, rep. 20876, reg. soc. 3054;
società cooperativa agricola Quadrifoglio a r.l., in Benevento, costituita per rogito Barricelli in data 25 settembre 1965, rep. 38464/5044, reg. soc. 602;
società cooperativa edilizia Stella a r.l., in Benevento, costituita per rogito Vetere in data 25 febbraio 1964, rep. 55512, reg. soc. 537;
società cooperativa edilizia Stella a r.l., in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 30 aprile 1975, rep. 81105, reg. soc. 1113;

società cooperativa edilizia La Selva a r.l., in S. Salvatore Telesino (Benevento), costituita per rogito Giordano in data 26 luglio 1975, rep. 63603, reg. soc. 1196;

società cooperativa edilizia Montepugliano a r.l., in S. Salvatore Telesino (Benevento), costituita per rogito Giordano in data 26 luglio 1975, rep. 63605, reg. soc. 1195;

società cooperativa edilizia Capys a r.l., in Capua (Caserta), costituita per rogito Palumbo in data 25 marzo 1975, rep. 16901, reg. soc. 98;

società cooperativa di produzione e lavoro La Casapellese a r.l., in Casapenna (Caserta), costituita per rogito Dongiacomo in data 10 luglio 1974, rep. 4002, reg. soc. 260;

società cooperativa di produzione e lavoro Publimarket a r.l., in Roma, costituita per rogito Mascolo in data 19 dicembre 1980, rep. 3903, reg. soc. 325/81;

società cooperativa di produzione e lavoro Fundador - Cooperativa cinematografica a r.l., in Roma, costituita per rogito Bandini in data 27 luglio 1979, rep. 127992, reg. soc. 3188/79;

società cooperativa di consumo Ecovacanze 77 a r.l., in Roma, costituita per rogito D'Ettorre in data 11 novembre 1977, rep. 256954, reg. soc. 5143/77;

società cooperativa di produzione e lavoro Publilazio a r.l., in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 22 giugno 1979, rep. 9647, reg. soc. 2821/79;

società cooperativa edilizia Silp-Roma 29 a r.l., in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 23 gennaio 1964, rep. 65565, reg. soc. 1253;

società cooperativa edilizia SILP-Roma 14 a r.l., in Roma, costituita per rogito Fascia coad. di Antonelli in data 8 ottobre 1963, rep. 64771, reg. soc. 2930;

società cooperativa edilizia SILP-Roma 32 a r.l., in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 19 dicembre 1963, repertorio 65304, reg. soc. 2343;

società cooperativa edilizia SILP-Roma 38 a r.l., in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 9 gennaio 1964, rep. 65461, reg. soc. 980;

società cooperativa edilizia SILP-Roma 47 a r.l., in Roma, costituita per rogito Ventura in data 21 marzo 1964, rep. 66030, reg. soc. 2251;

società cooperativa edilizia SILP-Roma 50 a r.l., in Roma, costituita per rogito Ventura in data 25 marzo 1964, rep. 66061, reg. soc. 1960;

società cooperativa di consumo Anzio 80 a r.l., in Anzio (Roma), costituita per rogito Ungari Trasatti in data 20 giugno 1978, rep. 514, reg. soc. 2518;

società cooperativa mista Centro Lazio 2000 a r.l., in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Califano in data 10 novembre 1978, rep. 4060, reg. soc. 39/79;

società cooperativa di produzione e lavoro Ambiente a r.l., in Frascati (Roma), costituita per rogito Giuliano in data 21 novembre 1980, rep. 21929, reg. soc. 3570;

società cooperativa di produzione e lavoro San Vito 78 a r.l., in S. Vito Romano (Roma), costituita per rogito Jemma in data 19 settembre 1978, rep. 22213, reg. soc. 3150/78;

società cooperativa edilizia Mercurio a r.l., in Crema (Cremona), costituita per rogito Di Stefano in data 18 gennaio 1964, rep. 12156, reg. soc. 696;

società cooperativa edilizia La Torre a r.l., in Rivolta d'Adda (Cremona), costituita per rogito Scalì in data 22 novembre 1980, rep. 5557, reg. soc. 729;

società cooperativa edilizia L'Acquedotto a r.l., in Bergamo, costituita per rogito Patanè in data 1° aprile 1974, repertorio 20867, reg. soc. 9583 (R.O. 5418/8632);

società cooperativa di produzione e lavoro Gruppo Omicron 76 a r.l., in Ghisalba (Bergamo), costituita per rogito Leidi in data 14 gennaio 1978, rep. 34215, reg. soc. 12972 (V. 12021, R.O. 2098);

società cooperativa di produzione e lavoro Nuova Informazione a r.l., in S. Giovanni B. (Bergamo), costituita per rogito Leidi in data 3 novembre 1977, rep. 33565, reg. soc. 12682 (V. 11731, R.O. 9015);

società cooperativa edilizia Il Castello a r.l., in Sorisole (Bergamo), costituita per rogito Barbato in data 18 maggio 1979, rep. 162549, reg. soc. 14504 (V. 12553);

società cooperativa mista S. Giuseppe a r.l., in Trescore Balneario (Bergamo), costituita per rogito Anselmo in data 25 settembre 1968, rep. 20748, reg. soc. 6390 (V. 5539, R.O. 169);

società cooperativa di consumo Mercato Rosso a r.l., in Varese, costituita per rogito Casali in data 23 ottobre 1976, rep. 7117, reg. soc. 7918;

società cooperativa mista S.C.E.D.N.O. (Società cooperativa editoriale del nord ovest) a r.l., in Varese, costituita per rogito Bortoluzzi in data 17 novembre 1979, rep. 84728/7102, reg. soc. 9236;

società cooperativa edilizia Cuassese a r.l., in Cuasso al Monte (Varese), costituita per rogito Marsico in data 18 febbraio 1963, rep. 20489, reg. soc. 4601;

società cooperativa edilizia Il Quadrifoglio a r.l., in Luino (Varese), costituita per rogito Minoli in data 8 marzo 1980, rep. 1221/234, reg. soc. 9407;

società cooperativa agricola Malnatese a r.l., in Malnate (Varese), costituita per rogito Reggiori in data 4 febbraio 1946, rep. 14074, reg. soc. 2608;

società cooperativa edilizia Italia a r.l., in Pavia, costituita per rogito Apa in data 2 gennaio 1963, rep. 10196-1477, reg. soc. 2736-3167;

società cooperativa edilizia Nuova Iria a r.l., in Voghera (Pavia), costituita per rogito Cavagna in data 30 marzo 1976, rep. 16674-4626, reg. soc. 1703-1819;

società cooperativa edilizia Olgiate a r.l., in Olgiate Comasco, costituita per rogito Cornelio in data 30 settembre 1973, rep. 5255/1438, reg. soc. 8733;

società cooperativa edilizia Don Primo Mazzolari a r.l., in San Benedetto Po (Mantova), costituita per rogito Nicolini in data 13 marzo 1976, rep. 2841, reg. soc. 5550;

società cooperativa mista Faro a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 24 marzo 1980, rep. 2047, reg. soc. 2640;

società cooperativa edilizia Selene III a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Stanizzi in data 7 luglio 1966, rep. 36158, reg. soc. 1387;

società cooperativa edilizia Selene II a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Stanizzi in data 5 maggio 1966, rep. 35331, reg. soc. 1384;

società cooperativa edilizia S.C.A.R.L. a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Giordano in data 7 febbraio 1944, rep. 260, reg. soc. 621;

società cooperativa edilizia Il Delfino a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 20 novembre 1979, rep. 161716, reg. soc. 2550;

società cooperativa di produzione e consumo S.C.I.A.P. fra dipendenti dell'amministrazione provinciale a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Giordano in data 24 giugno 1944, rep. 428, reg. soc. 629;

società cooperativa di produzione e consumo Cerere a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Giordano in data 16 giugno 1947, reg. soc. 854;

società cooperativa edilizia Bianca a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Vincenzangelo Cosco in data 27 giugno 1974, rep. 30121, reg. soc. 1829;

società cooperativa di produzione e lavoro Gjmno's a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 1° febbraio 1980, rep. 1241, reg. soc. 1183;

società cooperativa di produzione e lavoro Carovana del Sud a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Prato in data 11 aprile 1979, rep. 30030, reg. soc. 6905;

società cooperativa edilizia S. Bruno a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 11 ottobre 1973, rep. 40498, reg. soc. 632;

società cooperativa edilizia La Terza Pertusola a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 14 dicembre 1971, rep. 26809, reg. soc. 507;

società cooperativa edilizia A.C.L.I.-A. Tonioli a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Naschi in data 14 settembre 1964, rep. 7991, reg. soc. 349;

società cooperativa mista Avola a r.l., in Gimigliano (Catanzaro), costituita per rogito Gualtieri in data 15 febbraio 1980, rep. 1718, reg. soc. 2629;

società cooperativa mista A.C.L.I.-Control a r.l., in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Galati in data 28 marzo 1980, rep. 97470, reg. soc. 643;

società cooperativa edilizia Orizzonte a r.l., in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Galati in data 17 novembre 1980, rep. 58251, reg. soc. 711;

società cooperativa edilizia Orchidea a r.l., in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Notaro in data 29 gennaio 1976, rep. 28262, reg. soc. 375;

società cooperativa di produzione e lavoro C.E.Da.P. a r.l., in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Notaro in data 5 aprile 1979, rep. 34344, reg. soc. 535;

società cooperativa edilizia Iuvenilia a r.l., in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Anania in data 25 giugno 1975, rep. 29416, reg. soc. 439;

società cooperativa edilizia La Fratellanza a r.l., in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Notaro in data 25 giugno 1975, rep. 27052, reg. soc. 346;

società cooperativa agricola Zootecnica Marcellinara a r.l., in Marcellinara (Catanzaro), costituita per rogito Aida in data 20 novembre 1978, rep. 311, reg. soc. 2390;

società cooperativa mista Nuove Prospettive a r.l., in Mileto (Catanzaro), costituita per rogito Santucci Tozzi in data 30 dicembre 1979, rep. 1570, reg. soc. 219;

società cooperativa agricola Fruttagro Sud a r.l., in Calimera (Catanzaro), costituita per rogito Girolami in data 22 ottobre 1974, rep. 16926, reg. soc. 203;

società cooperativa di produzione e lavoro Turistica Cecina a r.l., in Satriano (Catanzaro), costituita per rogito Rao in data 30 gennaio 1981, rep. 4881, reg. soc. 2784;

società cooperativa edilizia Eur-Edil Soverato a r.l., in Soverato (Catanzaro), costituita per rogito Naso in data 9 marzo 1976, rep. 1101, reg. soc. 2006;

società cooperativa edilizia Dei Nove a r.l. in Taverna (Catanzaro), costituita per rogito Palange in data 28 aprile 1977, rep. 46534, reg. soc. 2155;

società cooperativa edilizia Oscar a r.l., in Milano, costituita per rogito Acquarone in data 16 aprile 1973, rep. 14614/2142, reg. soc. 155715;

società cooperativa edilizia Monsivo a r.l., in Milano, costituita per rogito Gesuè in data 5 dicembre 1978, rep. 47608, reg. soc. 184987;

società cooperativa edilizia Domus Lampugnano a r.l., in Milano, costituita per rogito Lulli in data 29 maggio 1972, rep. 20212/9865, reg. soc. 149764;

società cooperativa di consumo Cooperativa Famigliare di Assiano (Milano), in Milano, costituita per rogito Caccia in data 12 settembre 1948, rep. 23109/8951, reg. soc. 63575;

società cooperativa edilizia Jolly 6 - Dipendenti forze dell'ordine a r.l., in Milano, costituita per rogito Fasola in data 26 giugno 1975, rep. 1018501/10776, reg. soc. 165674;

società cooperativa edilizia Jolly 5 - Dipendenti forze dell'ordine a r.l., in Milano, costituita per rogito Fasola in data 19 giugno 1975, rep. 1016500/10762, reg. soc. 165507;

società cooperativa edilizia Abitazione di Roserio a r.l., in Milano, costituita per rogito Cristofaro coadiutore di Lovisetti in data 20 novembre 1978, rep. 266269, reg. soc. 183999;

società cooperativa edilizia Jolly 1 - Dipendenti forze dell'ordine, in Milano, costituita per rogito Fasola in data 23 aprile 1975, rep. 1001470, reg. soc. 164765;

società cooperativa edilizia Nova Libertas a r.l., in Milano, costituita per rogito Rosi in data 11 giugno 1973, rep. 87381/3879, reg. soc. 154734;

società cooperativa mista Gli Amici a r.l., in Milano, costituita per rogito Insinga in data 27 gennaio 1972, rep. 10499/3655, reg. soc. 148224;

società cooperativa di produzione e lavoro Bresciana Edile a r.l., in Milano, costituita per rogito Giardino in data 28 maggio 1975, rep. 2507/140, reg. soc. 165267;

società cooperativa mista Zara Autocontrol a r.l., in Milano, costituita per rogito Manfredini in data 20 maggio 1977, rep. 171716, reg. soc. 176076;

società cooperativa di produzione e lavoro Il Carrozzone a r.l., in Milano, costituita per rogito Giuliano in data 9 luglio 1979, rep. 8489, reg. soc. 188645;

società cooperativa edilizia Quindici a r.l., in Milano, costituita per rogito Lovisetti in data 26 aprile 1977, rep. 257940, reg. soc. 175559;

società cooperativa edilizia Nuova C.E.N. a r.l., in Milano, costituita per rogito Chiesa in data 24 giugno 1963, rep. 7336/1441, reg. soc. 120840;

società cooperativa edilizia Nuova Bareggio a r.l., in Bareggio (Milano), costituita per rogito Caputo in data 2 dicembre 1975, rep. 10679/1320, reg. soc. 167914;

società cooperativa edilizia Giovanni XXIII a r.l., in Bresso (Milano), costituita per rogito Notari in data 23 settembre 1963, rep. 400771, reg. soc. 121821;

società cooperativa edilizia Edil Busto a r.l., in Busto Garolfo (Milano), costituita per rogito Lovisetti in data 24 ottobre 1975, rep. 245176/5514, reg. soc. 166591;

società cooperativa edilizia S. Ambrogio a r.l., in Carate Brianza (Milano), costituita per rogito Galbiati in data 6 aprile 1979, rep. 29535, reg. soc. 16058;

società cooperativa edilizia La Neve a r.l., in Cesano Boscone (Milano), costituita per rogito Ventura in data 19 dicembre 1978, rep. 33268, reg. soc. 184678;

società cooperativa edilizia Nora Seconda a r.l., in Cornaredo (Milano), costituita per rogito Clemente in data 27 ottobre 1978, rep. 2040, reg. soc. 183569;

società cooperativa di produzione e lavoro Cultura Popolare a r.l., in Guardamiglio (Milano), costituita per rogito Piontelli in data 24 gennaio 1974, rep. 323990/10915, reg. soc. 2257;

società cooperativa edilizia Primo Maggio Nord a r.l., in Magenta (Milano), costituita per rogito Cantoni in data 6 aprile 1973, rep. 10819, reg. soc. 153681;

società cooperativa edilizia Edilca a r.l., in Monza (Milano), costituita per rogito De Carli in data 13 marzo 1973, rep. 134405, reg. soc. 9281;

società cooperativa di produzione e lavoro 2002 - Appalti lavoro manovalanza pulizie e manutenzioni costruzioni edili e stradali a r.l., in Monza (Milano), costituita per rogito Acquarone in data 11 settembre 1972, rep. 11302/1873, reg. soc. 8530;

società cooperativa edilizia Edile S. Rocco III a r.l., in Monza (Milano), costituita per rogito Mascheroni in data 11 marzo 1970, rep. 9772/2896, reg. soc. 6903;

società cooperativa edilizia Dipendenti comunali di Segrate 2ª a r.l., in Segrate (Milano), costituita per rogito Marsala in data 30 maggio 1973, rep. 42190, reg. soc. 154681;

società cooperativa edilizia Rivoltana a r.l., in Segrate (Milano), costituita per rogito Cazzaniga Donesmondi in data 19 gennaio 1973, rep. 12944, reg. soc. 153104;

società cooperativa edilizia San Biagio a r.l., in Segrate (Milano), costituita per rogito Marinelli in data 11 ottobre 1972, rep. 58069/2616, reg. soc. 150806;

società cooperativa edilizia S. Antonio Martire a r.l., in Triuggio (Milano), costituita per rogito D'Alessio in data 28 marzo 1954, rep. 38185, reg. soc. 2453;

società cooperativa edilizia Speranza a r.l., in Senna Lodigiano (Milano), costituita per rogito Bignami in data 7 giugno 1964, rep. 4366/2292, reg. soc. 1206.

(951)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Nuovi alloggi - S.C.E.N.A. », in Roma

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1985, i poteri conferiti al dott. Gaetano D'Agata, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Nuovi alloggi - S.C.E.N.A. », in Roma, sono stati prorogati fino al 31 luglio 1985.

(948)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine del formaggio « Canestrato pugliese ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nella riunione dell'11 ottobre 1984;

Presa in esame l'istanza presentata dalla comunità montana della Murgia nord occidentale, con sede in Corato (Bari), tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, il riconoscimento della denominazione di origine del formaggio « Canestrato pugliese »;

Considerato che tale formaggio è un prodotto le cui caratteristiche organolettiche e merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni ambientali e dai metodi tradizionali di preparazione esistenti nella zona di produzione ricadente nella intera provincia di Foggia e di Bari;

Ha espresso parere favorevole all'accoglimento della denominazione sopra citata proponendo il riconoscimento della denominazione di origine del formaggio « Canestrato pugliese » con le seguenti caratteristiche:

formaggio stagionato a pasta dura non cotta prodotto esclusivamente con latte di pecora intero proveniente da una o due mungiture giornaliere;

l'alimentazione base del bestiame ovino deve essere costituita da foraggi verdi o affienati provenienti dai pascoli naturali della zona, con integrazione di fieno ed eccezionalmente di mangimi semplici concentrati;

si produce durante tutto l'anno.

Il latte deve essere coagulato ad una temperatura compresa tra i 38 ed i 45 °C con aggiunta di solo caglio animale onde ottenere la coagulazione del latte entro 15-25 minuti.

Il formaggio deve essere prodotto con una tecnologia caratteristica e nella lavorazione della durata di circa 30-60 giorni in relazione alle dimensioni e peso della forma devono essere effettuate adeguate pressature ed utilizzati stampi idonei denominati « Canestri » onde assicurare alla crosta la caratteristica rugosità.

Le salature possono essere effettuate a secco o in salamoia e l'operazione che inizia 2-4 giorni dopo la preparazione viene effettuata in più riprese e si protrae per tutto il periodo di lavorazione, durante il quale il formaggio rimane sempre nel canestro.

Il periodo di stagionatura si protrae da 2 a 10 mesi in locali freschi debolmente ventilati.

E' usato come formaggio da tavola o da grattugia quando la maturazione non è inferiore a sei mesi.

Presenta le seguenti caratteristiche:

forma cilindrica a facce piane con scalzo leggermente convesso;

dimensioni: diametro delle facce da 25 a 34 cm; altezza dello scalzo da 10 a 14 cm, con variazioni in più o in meno per entrambe le caratteristiche in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;

peso: da 7 a 14 kg;

confezione esterna: crosta di colore marrone tendente al giallo, più o meno rugosa dura e spessa, trattata con olio di oliva, eventualmente in miscela con aceto di vino;

colore della pasta: di colore giallo paglierino più o meno intenso in relazione alla stagionatura;

struttura della pasta: pasta a struttura compatta alquanto friabile, discretamente fondente, poco elastica, con occhiatura grassa appena visibile;

sapore: piccante caratteristico piuttosto marcato;

grasso nella sostanza secca: minimo 38%.

La zona di produzione e di stagionatura del formaggio di cui sopra comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Foggia e quello dei seguenti comuni ricadenti nella provincia di Bari: Altamura, Andria, Bitonto, Canosa, Cassano, Corato, Gravina di Puglia, Grumo Appula, Minervino Murge, Modugno, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Santeramo, Spinazzola, Terlizzi e Toritto.

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1160)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Casalvecchio Siculo, Vittorio Veneto, Brenzone, Rivanazzano e Morbegno.

Con decreto 10 ottobre 1984, n. 1708, del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo in sinistra del torrente Agrò segnato nel catasto del comune di Casalvecchio Siculo (Messina) al foglio n. 36, prospicente il mappale 351, di mq 2000, ed indicato nella planimetria rilasciata il 13 settembre 1983, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Messina, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 10 ottobre 1984, n. 1710, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in sinistra del torrente Agrò segnato nel catasto del comune di Casalvecchio Siculo (Messina) al foglio n. 36 prospicente il mappale 382, di mq 1660 ed indicato nella planimetria rilasciata il 13 febbraio 1981 in scala 1:2000 dall'ufficio del genio civile di Messina, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 10 ottobre 1984, n. 1828, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo abbandonato, segnato nel catasto del comune di Vittorio Veneto (Treviso) al foglio n. IX, sez. C, mappale 936, di mq 195 ed indicato nella planimetria rilasciata il 23 giugno 1983 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 11 ottobre 1984, n. 1709, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto di alveo sulla sponda sinistra del torrente Agrò segnato nel catasto del comune di Casalvecchio Siculo (Messina) al foglio n. 36 prospicente il mappale 380, di mq 1400 ed indicato nella planimetria rilasciata il 13 settembre 1983 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Messina, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 11 dicembre 1984, n. 2110, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo della Valle del Torrente, in località Sommavilla, segnato nel catasto del comune di Brenzone (Verona), al foglio n. 1, sez. A, fronteggiante i mappali 15 e 398 (velatura in colore) di mq 118 ed indicato nella planimetria rilasciata il 17 aprile 1984 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Verona, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 11 dicembre 1984, n. 2184, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del torrente Staffora, segnato nel catasto del comune di Rivanazzano (Pavia) al foglio n. 13 in fregio al mappale 178, di mq 1.375 ed indicato nella planimetria rilasciata l'8 ottobre 1983 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 18 dicembre 1984, n. 2240, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni tratti di terreno facenti parte di ex ramo del fiume Adda segnati nel catasto del comune di Morbegno, sez. 1ª Campovico (Sondrio) al foglio n. 18, mappali 291, 360, 362, 363 e 451, di complessivi mq 15920 ed indicati nelle planimetrie rilasciate l'11 novembre 1983 e 7 giugno 1984 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Sondrio, che fanno parte integrante del citato decreto.

(953)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo ginnasio statale « M. Gioia » di Piacenza ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Piacenza 5 gennaio 1985, n. 5641, il liceo ginnasio « M. Gioia » di Piacenza è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 1.000.000 da investire in titoli di Stato, offerta dal gen. Renato Morini per accrescere la consistenza del premio di studio « Marini » già istituito, a ricordo del ten. Mario Marini.

(1485)

MINISTERO DEL TESORO

N. 54

Corso dei cambi del 18 marzo 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	2130,50	2130,50	2130,30	2130,50	2130,50	2130,50	2130,50	2130,50	2130,50	2130,50
Marco germanico	631,28	631,28	631,15	631,28	631 —	631,28	630,80	631,28	631,28	631,28
Franco francese	206,74	206,74	206,95	206,74	206,75	206,74	206,70	206,74	206,74	206,75
Fiorino olandese	558,24	558,24	558,25	558,24	558,25	558,24	558 —	558,24	558,24	558,25
Franco belga	31,415	31,415	31,40	31,415	31,40	31,41	31,417	31,415	31,415	31,42
Lira sterlina	2333 —	2333 —	2334 —	2333 —	2333,25	2333 —	2333,50	2333 —	2333 —	2333 —
Lira irlandese	1967,50	1967,50	1967,50	1967,50	1967,75	1967,50	1968 —	1967,50	1967,50	—
Corona danese	176,68	176,68	176,50	176,68	176,75	176,68	176,67	176,68	176,68	176,68
Dracma	14,90	14,90	14,90	14,90	—	—	14,86	14,90	14,90	—
E.C.U.	1404,20	1404,20	1403 —	1404,20	1404,50	1404,20	1404,80	1404,20	1404,20	1404,20
Dollaro canadese	1535,70	1535,70	1538 —	1535,70	1536,25	1535,70	1536,75	1535,70	1535,70	1535,70
Yen giapponese	8,180	8,180	8,18	8,180	8,20	8,18	8,179	8,180	8,180	8,18
Franco svizzero	740,70	740,70	740,25	740,70	740,75	740,60	740,70	740,70	740,70	740,70
Scellino austriaco	89,843	89,843	89,80	89,843	89,85	89,84	89,845	89,843	89,843	89,85
Corona norvegese	221,13	221,13	221,25	221,13	221,25	221,13	221,15	221,13	221,13	221,12
Corona svedese	222,75	222,75	222,50	222,75	222,75	222,75	222,68	222,75	222,75	222,75
FIM	305,90	305,90	305,50	305,90	305,85	305,90	305,78	305,90	305,90	—
Escudo portoghese	11,48	11,48	11,50	11,48	11,45	11,48	11,39	11,48	11,48	11,48
Peseta spagnola	11,406	11,406	11,39	11,406	11,40	11,40	11,402	11,406	11,406	11,40

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 marzo 1985

Dollaro USA	2130,500	Lira irlandese	1967,750	Scellino austriaco	89,844
Marco germanico	631,040	Corona danese	176,675	Corona norvegese	221,140
Franco francese	206,720	Dracma	14,880	Corona svedese	222,715
Fiorino olandese	558,120	E.C.U.	1404,500	FIM	305,840
Franco belga	31,416	Dollaro canadese	1536,225	Escudo portoghese	11,435
Lira sterlina	2333,250	Yen giapponese	8,179	Peseta spagnola	11,404
		Franco svizzero	740,700		

Media dei titoli del 18 marzo 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	56,725
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	96,400
» 6 % » » 1971-86	93 —
» 6 % » » 1972-87	91,950
» 9 % » » 1975-90	91,100
» 9 % » » 1976-91	89,500
» 10 % » » 1977-92	94,750
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,050
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,700
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	94,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	102 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,250
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	103,100
» » » » 1- 4-1983/85	99,900
» » » » 1- 5-1983/85	100,075
» » » » 1- 6-1983/85	100,300
» » » » 1- 1-1982/86	101,900
» » » » 1- 3-1982/86	102,675
» » » » 1- 5-1982/86	102,900
» » » » 1- 6-1982/86	103,050
» » » » 1- 7-1982/86	102,075
» » » » 1- 8-1982/86	102,425
» » » » 1- 9-1982/86	102,150
» » » » 1-10-1982/86	102,050
» » » » 1-11-1982/86	102,500
» » » » 1-12-1982/86	102,600
» » » » 1- 7-1983/86	101,075
» » » » 1- 8-1983/86	100,975
» » » » 1- 9-1983/86	100,900
» » » » 1-10-1983/86	101,100
» » » » 1- 1-1983/87	102,350
» » » » 1- 2-1983/87	103,025
» » » » 1- 3-1983/87	103,400

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/87	102,525
» » » » 1- 5-1983/87	102,775
» » » » 1- 6-1983/87	102,925
» » » » 1-11-1983/87	102,100
» » » » 1-12-1983/87	101,850
» » » » 1- 7-1983/88	102,975
» » » » 1- 8-1983/88	103,025
» » » » 1- 9-1983/88	103,100
» » » » 1-10-1983/88	103 —
» » » » 1-11-1983/88	104,350
» » » » 1- 1-1984/88	101,850
» » » » 1- 2-1984/88	101,675
» » » » 1- 3-1984/88	101,475
» » » » 1- 4-1984/88	101,450
» » » » 1- 5-1984/88	101,100
» » » » 1- 6-1984/88	101,575
» » » » 1-12-1983/90	104,375
» » » » 1- 1-1984/91	103,950
» » » » 1- 2-1984/91	103,900
» » » » 1- 3-1984/91	102,750
» » » » 1- 4-1984/91	102,650
» » » » 1- 5-1984/91	102,575
» » » » 1- 6-1984/91	102,825
» » » » 1- 7-1984/91	101,675
» » » » 1- 8-1984/91	101,750
» » » » 1- 9-1984/91	101,775
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100,250
» » » 17 % 1- 7-1985	100,800
» » » 17 % 1-10-1985	101,475
» » » 16 % 1- 1-1986	101,625
» » » 14 % 1- 4-1986	100,475
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,825
» » Nov. 12 % 1-10-1987	99,325
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	114,750
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110,075
» » » » 1983/90 11,50 %	105,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1985 è revocata la registrazione concessa con il decreto ministeriale 22 luglio 1974 alla impresa Siapa, con sede in Napoli, via Pontano, 44, del presidio sanitario denominato Clorofum già registrato al n. 1594.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1985 è revocata la registrazione concessa con il decreto ministeriale 24 maggio 1984 alla impresa Visplant-Chimiren S.r.l., con sede in Castelmaggiore, via Frabaccia, 12, del presidio sanitario denominato Ghemon già registrato al n. 5949.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1985 e revocata la registrazione concessa con il decreto ministeriale 25 aprile 1984 alla impresa Ager Chemical S.r.l., con sede in Roma, via Nomentana, 299, del presidio sanitario denominato Ager Mol EC già registrato al n. 5882.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1985 è revocata la registrazione concessa con il decreto ministeriale 28 dicembre 1983 alla impresa Delta S.r.l., con sede in Milano, via A. Saffi, 15, del presidio sanitario denominato Deltaquat già registrato al n. 5638.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1985 è revocata la registrazione concessa con il decreto ministeriale 13 marzo 1978 all'impresa Delta S.r.l., con sede in Milano, via A. Saffi, 15, del presidio sanitario denominato Deldran G già registrato al n. 5992.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1985 è revocata la registrazione concessa con il decreto ministeriale 2 aprile 1982 all'impresa Roussel Hoechst Agrovet S.p.a., con sede in Milano, piazzale S. Turr, 5, del presidio sanitario denominato Paraquat HI già registrato al n. 4737.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1985 è revocata la registrazione concessa con il decreto ministeriale 29 giugno 1979 all'impresa Ager Chemical S.r.l., con sede in Roma, via Nomentana, 299, del presidio sanitario denominato Ager Mol granulare già registrato al n. 3162.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1985 è revocata la registrazione concessa con il decreto ministeriale 14 settembre 1983 all'impresa Agrico S.r.l., con sede in Bologna, viale Masini, 20, del presidio sanitario denominato Paraquat Agrico già registrato al n. 5470.

(1440)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Misure dirette alla rimozione degli ostacoli procedurali per la realizzazione degli interventi nei comuni di Castelvolturno e di Mondragone di cui all'art. 13-novies del decreto-legge n. 159/1984 convertito nella legge n. 363/1984. (Ordinanza n. 504/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 13-*novies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la nota n. 3999/gab in data 22 febbraio 1985 del presidente della regione Campania con la quale si sollecitano iniziative dirette ad assicurare i servizi essenziali alla popolazione di Pozzuoli temporaneamente sistemata in alloggi requisiti nel comune di Castelvolturno;

Vista la nota n. 04906 in data 7 marzo 1985 del sindaco di Castelvolturno in provincia di Caserta con la quale si chiede l'autorizzazione a derogare dalle procedure previste per il temporaneo potenziamento dei settori al servizio della popolazione, accresciuta per effetto del trasferimento di nuclei familiari rimasti senza tetto a causa del bradisismo che ha colpito l'area flegrea;

Ravvisata la necessità di consentire al comune di Castelvolturno di dare concreta attuazione alla citata norma, anche allo scopo di soddisfare le improcastinabili esigenze di igiene, sanità e di ordine pubblico avvertite dalla popolazione residente in quel comune;

Avvalendosi dei poteri conferitigli, ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il sindaco del comune di Castelvolturno in provincia di Caserta è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, a stipulare convenzioni a tempo determinato, per la durata massima di un anno, con personale nel numero e nelle qualifiche indicate nella lettera n. 04906 del 7 marzo 1985, da adibire a servizi connessi alle accresciute esigenze dovute all'aumento della popolazione residente.

Art. 2.

Al relativo onere, valutato in circa lire 1.500 milioni, si provvede con i maggiori trasferimenti finanziari che saranno attribuiti al comune di Castelvolturno in applicazione dell'articolo 13-*novies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1545)

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Ardizzone, con sede in Paternò, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 5 marzo 1985, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Ardizzone — sottoposta ad amministrazione straordinaria con D.R.S. 23 febbraio 1985, in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni — il rag. Franco Rainò è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni.

(1571)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Caluso, con sede in Caluso, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 6 marzo 1985, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Caluso (Torino) — sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro 4 marzo 1985, in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni — il dott. Carlo Ronchi è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni.

(1572)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico compartimentale, per esami, a cinque posti di revisore nel ruolo organico del personale dell'esercizio da conferire presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 4 del 15 febbraio 1985, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 dicembre 1982, n. 4778, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1984, registro n. 39, foglio n. 223, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di revisore in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio, quinta categoria, dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Sardegna, bandito con decreto ministeriale 8 aprile 1981, n. 4272.

(1491)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico compartimentale, per esami, a cinque posti di operatore specializzato di esercizio del personale degli uffici principali, quarta categoria, dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nella Liguria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel primo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 20 del 15 ottobre 1984, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 dicembre 1982, n. 4754, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1984, registro n. 25, foglio n. 227, concernente la approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico compartimentale, per esami, a cinque posti di operatore specializzato di esercizio in prova del personale degli uffici principali, quarta categoria, dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nella Liguria, bandito con decreto ministeriale 23 novembre 1981, n. 4237.

(1452)

MINISTERO DELL'INTERNO

Assegnazione dei vincitori del concorso, per titoli e colloquio, a posti di segretario comunale in esperimento

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1982, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e colloquio, a venticinque posti di segretario comunale in esperimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1982;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1982, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione medesima e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la graduatoria generale di merito dei candidati formata dalla suddetta commissione giudicatrice, approvata con decreto ministeriale 15 giugno 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1983;

Visto l'art. 1, quinto e sesto comma, della legge 31 marzo 1982, n. 128, che riserva agli idonei del presente concorso, secondo l'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento della stessa, i posti vacanti al 30 giugno 1981 nonché la metà di quelli resisi vacanti successivamente;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1984 si sono resi disponibili i posti per la nomina in ruolo degli ultimi due candidati inclusi nella graduatoria approvata con decreto ministeriale 15 giugno 1983;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604 e il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851 e 9 agosto 1954, n. 748;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, recante norme in materia di assunzione di invalidi ed altri aventi diritto;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono nominati segretari comunali in esperimento a decorrere dal 20 marzo 1985 e, dalla stessa data, sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle province a fianco di ciascuno indicate:

1) De Andreis Fernanda Orlandi, Arezzo;

2) Ricci Domenico, Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il prefetto - direttore generale dell'amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 7 marzo 1985

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(1454)

MINISTERO DELLA DIFESA

Errata-corrige al decreto 27 dicembre 1984 concernente il corso-concorso di formazione dirigenziale per un posto di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici fisici biologi dell'Esercito. (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 45 del 21 febbraio 1985).

Nell'intestazione del decreto citato in epigrafe sia nel sommario che alla pagina 1327 della *Gazzetta Ufficiale*, seconda colonna, leggasi: « Corso-concorso di formazione dirigenziale per un posto di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici *chimici* fisici biologi dell'Esercito ».

(1600)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 67 del 17 marzo 1985 è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli: Concorso pubblico, per esami, per l'iscrizione nel ruolo interprovinciale dei mediatori marittimi per le province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta.

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1985, n. **1.**

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22, e del regolamento regionale di attuazione 24 maggio 1979, n. 2, recante provvidenze per lo sviluppo dell'artigianato pugliese.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *dell'*11 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'art. 3 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22, è aggiunto il seguente art. 3-*bis*:

«Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della legge 21 maggio 1981, n. 240, e dell'articolo precedente, il conferimento regionale alla dotazione del fondo istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa) è altresì destinato alla concessione di contributi in conto canoni locazione finanziaria (leasing) di valore equivalente ai contributi sugli interessi di cui le operazioni godrebbero se realizzate con mutuo agevolato sulla parte di finanziamento eccedente gli importi massimi ammissibili dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane, a pari condizioni, indipendentemente dal conferimento regionale medesimo, e fino ai limiti massimi fissati dalle norme statali.

Tuttavia, nel caso in cui le disponibilità derivanti dal conferimento statale per le finalità di cui al precedente comma risultino totalmente impegnate, il contributo regionale in conto canoni potrà essere concesso sull'intero importo ammissibile dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane.

L'onere a carico delle imprese non potrà comunque essere inferiore alla misura minima ammessa ai sensi della vigente legislazione nazionale in materia di credito agevolato alle imprese artigiane.

I rapporti tra Regione e Cassa per il credito alle imprese artigiane saranno regolati da apposita convenzione».

Art. 2.

Il primo e il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22, sono sostituiti dai seguenti:

«La regione Puglia, sulla base di apposita convenzione, concede contributi in conto interessi sui prefinanziamenti che gli istituti ed aziende di credito possono concedere in ordine alle domande di finanziamento a tasso agevolato dirette alla Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Le relative operazioni saranno regolate al tasso annuo globale di interesse vigente lo stesso giorno di concessione del prefinanziamento.

Il tasso di interesse, come stabilito nel precedente comma, potrà variare anche nel corso di una medesima operazione di perfezionamento in conseguenza di variazioni che dovessero intervenire in più o in meno.

Gli istituti e le aziende di credito, deliberato il finanziamento ed in attesa dell'ammissione da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane ai benefici di legge, possono accordare, a richiesta dell'interessato, un prefinanziamento di importo non superiore al 40% del finanziamento deliberato.

La quota parte di interessi a carico della Regione decorre dalla data di effettiva erogazione del prefinanziamento fino alla data di stipula del contratto di mutuo tra impresa artigiana ed istituto di credito e, comunque, non oltre i quarantacinque giorni dalla data di approvazione del finanziamento da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane».

Art. 3.

L'art. 9 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22, è sostituito dal seguente:

«La Regione eroga alle imprese artigiane, loro cooperative e consorzi, iscritte nei rispettivi albi, contributi in conto capitale per:

a) la costruzione di nuovi laboratori artigiani e di pertinenze connesse nonché per l'ampliamento e l'ammodernamento di quelli esistenti;

b) l'acquisto di immobili e di pertinenze connesse da destinare a nuovi laboratori artigiani ovvero all'ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti;

c) l'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature nuove di fabbrica, ivi compresi gli allacciamenti elettrici, idrici e fognanti, gli impianti per la depurazione dell'acqua, dell'aria e dell'ambiente, nonché per l'adozione di misure antinfortunistiche atte a salvaguardare la vita e l'integrità fisica dei lavoratori.

Si considera ampliamento di laboratorio artigiano l'iniziativa che attraverso un incremento dei fattori produttivi e del numero delle unità occupate sia volta ad accrescere la capacità di produzione dei beni prodotti o di altri similari ovvero a consentire nel medesimo laboratorio una nuova capacità produttiva a monte od a valle dei processi produttivi in atto.

Si considera ammodernamento di laboratorio artigiano l'iniziativa che, nei limiti dell'occupazione esistente, sia volta ad apportare innovazione agli impianti con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ambientali di lavoro e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi».

Art. 4.

L'art. 10 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22, è sostituito dal seguente:

«Le categorie di imprese artigiane da ammettere ai benefici della presente legge sono stabilite dalla giunta regionale sulla base dei criteri fissati nei piani di intervento di cui all'art. 27, lettera *f*) dello statuto regionale, su proposta dell'assessore preposto al settore artigianato sentite le associazioni di categoria degli artigiani e la competente commissione consiliare permanente».

Art. 5.

L'art. 11 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22, è sostituito dal seguente:

«I contributi in conto capitale di cui all'art. 9 sono concessi dalla Regione, previa istruttoria e proposta delle commissioni provinciali per l'artigianato, nella seguente misura:

40 % per gli investimenti di cui alla lettera *a*) e comunque in misura non superiore a L. 30.000.000;

40 % per gli investimenti di cui alla lettera *b*) e comunque in misura non superiore a L. 30.000.000;

40 % per gli investimenti di cui alla lettera *c*) e comunque in misura non superiore a L. 30.000.000.

I contributi in conto capitale sono compatibili con le agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali e/o regionali e con i contributi in conto interessi erogati tramite la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche ed integrazioni, nonché con le provvidenze erogabili allo stesso titolo dalla C.E.E. per effetto delle proprie politiche di intervento sempreché la figura giuridica dell'impresa beneficiaria e la tipologia dell'investimento rientrino tra quelli previsti dalle norme comunitarie.

Nel concorso delle agevolazioni di cui al precedente comma non possono essere superati i limiti massimi di intervento stabiliti dalle norme comunitarie e/o dalle norme statali e, ove queste manchino o siano carenti, non può essere superato l'importo complessivo dell'investimento.

Non sono invece compatibili con altri contributi in conto capitale che possono essere ottenuti allo stesso titolo in virtù di leggi nazionali e/o regionali.

La misura dei contributi di cui al primo comma è elevata a lire 40 milioni per le iniziative localizzate in aree destinate ad insediamenti produttivi e nei centri storici così delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti nonché nelle comunità montane. Non sono ammesse domande di contributo comportanti investimenti inferiori a lire 10.000.000 ».

Art. 6.

Dopo l'art. 11 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22, è aggiunto il seguente art. 11-*bis*:

« In favore delle imprese artigiane, loro cooperative e consorzi, che realizzino nuovi laboratori e/o l'ampliamento e/o l'ammodernamento di quelli esistenti e che nella domanda di concessione del contributo si impegnino ad assumere una o più unità lavorative, oltre quelle già occupate alla data di presentazione della domanda medesima, il contributo concedibile, ferme restando le percentuali di cui all'articolo precedente, è elevato da lire 30 milioni a lire 50 milioni per gli investimenti di cui alla lettera *a*) dell'art. 9, da lire 30 milioni a lire 50 milioni per gli investimenti di cui alla lettera *b*) dell'art. 9 e pure da lire 30 milioni a lire 50 milioni per gli investimenti di cui alla lettera *c*) dell'art. 9, sempreché le nuove unità lavorative assunte non siano sostituzione di altrettante unità lavorative licenziate nell'anno precedente la data di presentazione della domanda di contributo.

In favore di tali imprese si procederà alla liquidazione del contributo secondo un ordine cronologico preferenziale rispetto alle ulteriori domande ed entro il limite del 50 % delle disponibilità globali di bilancio.

Il maggior livello di occupazione complessiva dovrà risultare prima della erogazione del contributo, dovrà essere mantenuta per almeno tre anni e dovrà essere dimostrata con l'invio semestrale di certificato dell'ufficio di collocamento o con copia autenticata del libro paga.

L'inadempienza nell'impegno assunto comporta la decadenza dal beneficio dal maggiore contributo che dovrà essere restituito in proporzione al residuo tempo di durata dell'obbligo ».

Art. 7.

Dopo l'art. 11 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22, è aggiunto il seguente art. 11-*ter*:

« Le domande di contributo di cui all'art. 9, lettera *a*), devono essere presentate in originale e copia, con la relativa documentazione di cui all'art. 28 del regolamento, alle commissioni provinciali per l'artigianato competenti per territorio.

L'impresa richiedente è tenuta, sotto comminatoria di decadenza, a trasmettere altresì alla commissione provinciale per l'artigianato copia del verbale di inizio dei lavori firmato dall'impresa assuntrice ovvero analoga dichiarazione rilasciata dal sindaco entro e non oltre tre mesi dalla data di inizio dei lavori medesimi.

Copia della domanda e della documentazione con il verbale di consegna dei lavori o con l'analoga dichiarazione del sindaco devono essere trasmesse all'assessorato competente entro trenta giorni dal loro ricevimento.

La documentazione di spesa di cui all'art. 30 del regolamento deve, sotto comminatoria di decadenza, essere presentata alle commissioni provinciali per l'artigianato competenti per territorio entro e non oltre ventuno mesi decorrenti dalla data di inizio dei lavori.

Le commissioni provinciali per l'artigianato, eseguita la istruttoria in ordine cronologico di arrivo, trasmetteranno le sole domande complete della relativa documentazione finale con le loro proposte all'assessorato competente, il quale, nel rispetto dell'ordine cronologico relativo, proporrà alla giunta regionale, entro sessanta giorni, la liquidazione del contributo ove ciò sia possibile ovvero l'assunzione dell'impegno di spesa, dandone comunicazione alle imprese interessate.

Alla liquidazione della spesa impegnata si procede con decreto del presidente della giunta regionale o, per sua delega, dell'assessorato preposto al settore artigianato ».

Art. 8.

Dopo l'art. 11 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22, è aggiunto il seguente art. 11-*quater*:

« Le domande di contributo di cui all'art. 9, lettere *b*) e *c*), in originale e copia devono essere presentate, con la relativa documentazione di cui all'art. 28 del regolamento, alle commissioni provinciali per l'artigianato competenti per territorio.

Copia della domanda e della documentazione devono essere trasmesse dalla commissione provinciale all'assessorato all'artigianato entro trenta giorni dalla ricezione.

L'impresa richiedente è tenuta, sotto comminatoria di decadenza, a trasmettere alla commissione provinciale per l'artigianato la documentazione di spesa di cui all'art. 30 del regolamento entro e non oltre centottanta giorni decorrenti dalla data di acquisto del laboratorio nel caso di cui all'art. 9, lettera *b*), ovvero decorrenti dalla più remota data della documentazione di spesa medesima nel caso di cui all'art. 9, lettera *c*), limitatamente alle spese già effettuate alla data della presentazione della domanda.

Per gli investimenti di cui all'art. 9, lettere *b*) e *c*), da effettuare successivamente alla data di presentazione della domanda, la documentazione di spesa di cui all'art. 30 del regolamento deve essere trasmessa alla competente commissione provinciale per l'artigianato, sotto comminatoria di decadenza, entro e non oltre centottanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda medesima.

Le commissioni provinciali per l'artigianato, eseguita la istruttoria in ordine cronologico di arrivo, trasmetteranno le sole domande complete della relativa documentazione finale con le loro proposte all'assessorato competente, il quale, nel rispetto dell'ordine cronologico, proporrà alla giunta regionale, entro sessanta giorni, la liquidazione del contributo ove ciò sia possibile ovvero l'assunzione dell'impegno di spesa dandone comunicazione alle imprese richiedenti.

Alla liquidazione della spesa impegnata si procede con decreto del presidente della giunta regionale o, per sua delega, dell'assessore preposto al settore artigianato ».

Art. 9.

Dopo l'art. 11 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22, è aggiunto il seguente art. 11-*quinquies*:

« La Regione eroga altresì contributi in conto capitale nella misura del 70% delle spese ammissibili per acquisto, costruzione, ricostruzione, riparazione e/o riattivazione di laboratori artigiani e di pertinenze connesse, nonché per l'acquisto e/o riparazione di impianti, macchinari ed attrezzature varie, che siano stati in tutto o in parte danneggiati o distrutti da eventi naturali e/o da altri e diversi eventi comunque non imputabili o riferibili a qualsiasi titolo all'imprenditore artigiano, ai suoi familiari ed alle persone sulle quali l'imprenditore medesimo ha il dovere di vigilare.

Il contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi e di eventuali contributi erogati da altri enti, non può superare l'importo massimo di lire 200 milioni per ogni impresa.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, il titolare dell'impresa, sotto comminatoria di decadenza, entro e non oltre trenta giorni dal verificarsi dell'evento dannoso, deve darne comunicazione scritta al competente assessorato e trasmettere, entro e non oltre i successivi trenta giorni una perizia stragiudiziale nella quale siano illustrati l'evento dannoso verificatosi e le cause che lo hanno prodotto, nonché i danni subiti ai beni mobili e/o immobili con l'indicazione del loro valore.

Le domande di contributo devono essere presentate alle commissioni provinciali per l'artigianato competenti a norma della presente legge e del regolamento regionale 24 maggio 1979, numero 2.

Art. 10.

L'art. 12 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22, è sostituito dal seguente:

« Le imprese che abbiano fruito dei contributi di cui all'art. 11 possono presentare domanda di concessione di un ulteriore contributo se siano decorsi cinque anni dalla data di presentazione della precedente domanda per gli investimenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 9 e tre anni dalla data di presentazione della domanda per gli investimenti di cui alla lettera *c*) del medesimo articolo e sempreché l'impresa beneficiaria, in caso di pagamento differito, ne abbia corrisposto l'intero prezzo.

Le imprese beneficiarie, sotto comminatoria di restituzione dei contributi eventualmente percepiti, sono tenute:

1) a non alienare l'immobile adibito a laboratorio e sue pertinenze per almeno cinque anni e le macchine e le attrezzature per almeno tre anni dalla data di presentazione delle relative domande di contributo, salvo espressa autorizzazione da concedersi per comprovati motivi da parte della giunta regionale;

2) a non richiedere e a non effettuare la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane prima che siano decorsi cinque anni dalla data di presentazione di contributo salvo espressa autorizzazione da concedersi per comprovati motivi da parte della giunta regionale e salvo i casi di morte o invalidità permanente del beneficiario ».

Art. 11.

Il regolamento regionale 24 maggio 1979, n. 2, è modificato come appresso:

1) sono abrogati il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 25;

2) il primo comma dell'art. 30 è sostituito dal seguente: « La documentazione di spesa richiesta in duplice copia è la seguente »;

3) al quinto comma dell'art. 30, seconda parte, dopo la parola « pagata » porre punto (.) ed abrogare quanto segue: « Entro i termini di presentazione della domanda »;

4) è abrogato il sesto comma dell'art. 30;

5) sono abrogati gli articoli 27, 29, 31 e 36.

Art. 12.

Fino a quando la giunta regionale non avrà ottemperato al disposto di cui all'art. 10 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22, resta valido l'elenco delle categorie beneficiarie allegato al regolamento regionale 24 maggio 1979, n. 2, integrato dalle seguenti altre: coltivazione e/o lavorazione dei materiali di seconda categoria di cui all'art. 2, comma terzo, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e sue eventuali successive modifiche; lavanderia a secco; confezione e/o produzione di imballaggi; pressapaglia; costruzione e/o riparazione e/o installazione di apparecchiature elettroniche e/o di sistemi di allarme; sviluppo e stampa fotografica; serigrafia; costruzione e/o riparazione lampadari; stampa etichette; piastrellista; lucidatura pavimenti; costruzione e/o riparazione insegne luminose; intonacatura; pitturazione; escatorista; movimento terra; perforazione pozzi artesiani; riparatore radio-tivu; antennista; estetista; edilizia anche per quanto riguarda la costruzione e/o l'acquisto e/o lo ammodernamento e/o l'ampliamento di immobili destinati al deposito delle macchine e/o attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività edilizia medesima; autotrasportatori.

Sono abrogate le limitazioni stabilite per alcune categorie di imprese artigiane nella tabella n. 1, allegata al regolamento regionale 24 maggio 1979, n. 2, in ordine al numero degli addetti necessario per fruire dei contributi regionali nonché il divieto per altre categorie di imprese artigiane di chiedere il contributo di cui all'art. 25, lettera *a*), del medesimo regolamento regionale 24 maggio 1979, n. 2.

Art. 13.

Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 11 si applicano alle domande di contributo che saranno presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui all'art. 12 si applicano alle domande di contributo già presentate e a quelle che saranno presentate successivamente alla entrata in vigore della presente legge.

Alle domande che siano state presentate alle commissioni provinciali per l'artigianato fino al giorno precedente l'entrata in vigore della presente legge ed a quelle giacenti alla medesima data presso l'amministrazione regionale, ivi comprese quelle rientranti nella previsione di cui all'articolo precedente, continueranno ad applicarsi le disposizioni legislative e regolamentari all'epoca vigenti, salvo quelle derogate od abrogate dal precedente articolo, e saranno definite dal competente assessorato, anche se non si sia proceduto all'impegno di spesa, sulla base delle seguenti direttive:

a) le domande di contributo eventualmente ritirate e quelle per le quali intervenga rinuncia non potranno essere ripresentate successivamente;

b) liquidazione del contributo in tutti i casi in cui le pratiche siano complete della necessaria documentazione;

c) richiesta motivata di documentazione integrativa per il completamento della fase istruttoria da farsi con raccomandata con ricevuta di ritorno fissando all'interessato un termine perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento; decorso inutilmente tale termine la domanda di contributo è definitivamente perenta;

d) realizzazione degli investimenti programmati e trasmissione della relativa documentazione di spesa entro e non oltre i termini perentori di sei mesi per le macchine ed attrezzature e di un anno per le opere murarie decorrenti dalla comunicazione da farsi all'interessato con raccomandata con ricevuta di ritorno; decorso inutilmente il termine fissato, la domanda di contributo è definitivamente perenta.

In tutti i casi in cui le domande di contributo a suo tempo presentate alle commissioni provinciali per l'artigianato rechino la data ed il numero di protocollo successivamente alla data risultante dal timbro di arrivo ovvero in tutti i casi in cui le dette domande non risultino protocollate o altrimenti datate, si avrà riguardo ai fini della concessione del contributo, alla data risultante dal timbro di arrivo ovvero alla data risultante da apposita dichiarazione della C.C.I.A.A. circa la ricezione della domanda.

Le imprese artigiane che sono incorse nella decadenza di cui al primo comma dell'art. 30 del regolamento regionale 24 maggio 1979, n. 2, per aver omesso di presentare la documentazione di spesa ovvero per aver omesso di presentare il reclamo di cui all'art. 29, quinto comma, del medesimo regolamento, possono egualmente provvedervi entro e non oltre tre mesi dal ricevimento della comunicazione da farsi con raccomandata a.r.

Art. 14.

E' abrogata ogni precedente diversa disposizione comunque contrastante o incompatibile con la presente legge.

Art. 15.

Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge si fa fronte per il 1984 con i fondi stanziati nel bilancio di previsione del corrente esercizio ai capitoli 07106 e 07112 e per il 1985 con i fondi stanziati nel bilancio poliennale 1985-86 (obiettivo 07 sub. 1 artigianato-interventi per la bottega scuola ed incentivi diretti) e per gli esercizi successivi con i corrispondenti capitoli dei bilanci regionali ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, che saranno determinati con le relative leggi di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 5 gennaio 1985

TRISORIO LIUZZI

Avvertenza

Nello stesso suppl. al Bollettino ufficiale n. 4 dell'11 gennaio 1985, in cui è stata pubblicata la presente legge, sono stati pubblicati:

1) il testo della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22 (in Boll. uff. n. 37 del 16 giugno 1978) coordinato con le modifiche ed integrazioni apportate dalla legge regionale 10 maggio 1982, n. 20 (in Boll. uff. n. 64 del 3 giugno 1982) e dalla presente legge;

2) il testo del regolamento di attuazione della legge regionale n. 22/1978 (in Boll. uff. n. 43 del 12 giugno 1979) coordinato con le modifiche ed integrazioni apportate dalla legge 10 maggio 1982, n. 20 e dalla presente legge;

3) la circolare 8 gennaio 1985, prot. n. 38/180, recante istruzioni e chiarimenti per l'applicazione della presente legge.

(563)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221